# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

# 299ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1970

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

### INDICE


**CONGEDI** . . . . . *Pag.* 15715

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 15715

Annunzio di ritiro . . . . . 15715

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . 15715

Deferimento a Commissione permanente in sede referente . . . . . 15715

**Seguito della discussione:**

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » **(973)**, d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BETTIOL . . . . . 15728

DEL NERO . . . . . *Pag.* 15736

LIMONI . . . . . 15716

**GIUNTA CONSULTIVA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE**

Variazione nella composizione . . . . . 15715

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 15753

**Per lo svolgimento di interpellanze:**

PRESIDENTE . . . . . 15753

ALBANESE . . . . . 15752

* CIPOLLA . . . . . 15751


N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

# Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

## Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Tolloy per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

## Annunzio di variazione nella composizione della Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee

P R E S I D E N T E . Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee, prevista dall'articolo 21-*bis* del Regolamento, il senatore Volgger.

## Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

SEGRETO, FERMARIELLO, DI PRISCO, BERMANI, PALAZZESCHI, POZZAR e VALSECCHI Pasquale. — « Trattamento di pensione dei vice brigadieri dei corpi speciali militari e modifica dell'articolo 103 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 » (1271).

## Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

*alla 3ª Commissione permanente* (Affari esteri):

« Contributo al Programma delle Nazioni Unite per la valorizzazione delle risorse naturali non agricole dei Paesi in via di sviluppo per il triennio 1969, 1970 e 1971 » (786), previo parere della 5ª Commissione.

## Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

*alla 6ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica e belle arti):

« Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico » (1262), previo parere della 5ª Commissione.

## Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Perrino ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge: PERRINO. — « Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere — nei limiti di spesa previsti dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, recante provvidenze a favore dei mutilati

ed invalidi civili — contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto ed il miglioramento di attrezzature di centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi » (178).

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Limoni. Ne ha facoltà.

LIMONI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vi confesso che sono rimasto a lungo indeciso se prendere o no la parola in questo dibattito, un po' per uno scrupolo ed un po' per un'impressione. L'impressione è che questa nostra sia una fatica vana; lo scrupolo riguarda l'abuso del discorrere.

Della parola si è avuto un tempo un altissimo concetto. Essa era considerata una realtà essenziale e strumentale insieme, rivelatrice di pensiero e pensiero essa stessa. Ma poi la malizia e la retorica la corruppero. Eppure sempre ci si dovrebbe guardare bene dal fare spreco della parola. E intorno a questo tema del divorzio io ho l'impressione che di parole si sia fatto un uso ed un abuso oltre ogni consentito limite. È da un secolo e più che il primo disegno di legge, la prima proposta di divorzio fu presentata al Parlamento italiano: da allora un secolo di polemiche, che sfocia in questo dibattito, così monotono, senza interlocutori, senza argomentazioni in contrario che non siano, come abbiamo di quando in quando avvertito, casuali e spesso non pertinenti interruzioni.

Quale il risultato di tanta polemica, di tanta profusione di parole? Nessuno. I due schieramenti, quello pro e quello contro il divorzio, si sono arroccati ognuno sulle proprie posizioni di intransigenza e il dibattito è diventato un dialogo fra sordi. Ora viene spontaneo domandarsi: in queste condizioni, a che giova parlare? Credo che dopo tanto discorrere che si è fatto, dopo tanto argomentare, portare esempi, analizzare fatti e situazioni, dopo che con tanta profusione si è sentito citare l'opinione, i giudizi, gli allarmi e gli avvertimenti di psicologi, di psichiatri, di sociologi, di economisti, di filosofi e di politici appartenenti a tutte le scuole di ieri e di oggi, credo che dopo di ciò, niente, proprio niente ci sia da aggiungere.

Ognuno in questo, come nell'altro ramo del Parlamento, così come nell'opinione pubblica sia nella sua parte più provveduta culturalmente sia in quella solo elementarmente informata o addirittura disinformata sull'argomento, ognuno — dico — ha ormai fatto la sua scelta. È certamente una scelta non sempre, almeno a livello di singoli individui, scevra di perplessità e di dubbi; è anzi in moltissimi casi una scelta non del tutto razionale ma determinata più che mai dall'istinto, dall'ambiente, dalla tradizione, dal costume; però è almeno per ora una scelta irreversibile. Non c'è spazio, perciò, per una fruttuosa azione di proselitismo in un senso o nell'altro. Sia l'interlocutore di quelli che possono dire che la fede nel divorzio l'hanno, per adoperare una frase dantesca, « sì lucida e tonda che nel suo conio nulla le si inforsa », sia di quelli il cui convincimento è « screpolato per lo lungo e per traverso » di incertezze, non è disponibile in questo momento a lasciarsi convincere in direzione opposta alla scelta fatta.

Stando così le cose (e io sono convinto purtroppo che esse stiano così) il discorso dovrebbe essere finito, anche se la questione è ben lungi dall'essere definita e conclusa.

Non possiamo qui ripetere l'agostiniano *causa finita est utinam finiatur et error; causa et error* durano ancora e chissà per quanto dureranno. Il tema però oggetto della controversia è di tale importanza per se stesso e così fondamentale ai fini di un dignitoso, sano e civile ordinamento della società umana che è doveroso da parte di chi siede in posti di tanta responsabilità, come quello che oc-

cupiamo noi in quest'Aula, è doveroso — dico — che si prenda posizione, anche se tale posizione non può avere altro significato ed effetto che quello di una pura e semplice testimonianza; di una pura e semplice testimonianza, senza l'immediata prospettiva di esaurire questo tema in conformità di ineludibili e perenni esigenze del bene comune. Per bene comune intendo quello fondato sulla concezione del vero e del bene, non viziata di relativismo soggettivistico ma sorretta dal presupposto dell'esigenza oggettiva e trascendente di questi valori.

Io non vedo, onorevoli colleghi, altra via corretta e sicura per risolvere il problema che sta dinanzi a noi, che quella che lo sottragga alle suggestioni derivanti dalla commiserazione — dalla commiserazione dico — che in ogni animo ben nato suscitano i cosidetti casi pietosi di matrimoni falliti, e lo liberi altresì dai suggerimenti e dalle giustificazioni dettate da un mascherato, ma per questo non meno rovinoso, egoismo.

Quanto io verrò qui dicendo a proposito del divorzio non ha alcuna pretesa di novità: vuol essere soltanto una specie di confessione personale fatta ad alta voce. Una domanda mi sono posto innanzitutto: cosa è il divorzio? È il tentativo di un coniuge di liberarsi dell'altro, ritenendolo la causa della propria infelicità; sebbene — e qui mi sia consentito fare una opportuna distinzione tra gli aspiranti al divorzio — non sempre ai giorni nostri l'infelicità, quella che merita di essere riconosciuta per tale, stia all'origine della pretesa di introdurre il divorzio. Ed almeno per divorzi che avvengono a certi livelli, per i divorzi delle dive e dei divi, dei numi del rinato paganesimo, per i divorzi dei magnati dell'opulenza, non l'infelicità od una infelicità conseguente a cause non altrimenti eliminabili è il motivo del ricorso al divorzio, ma il capriccio più sregolato di individui, anche di ingegno e di grande talento se si vuole, individui ritenuti nel mondo corrente come dei « gran regi » ma che sul piano morale non stanno più in su — direbbe ancora Dante Alighieri — « dei porci in brago ». Se interessati al divorzio non fossero che costoro, tutto il dì in cerca di paradisi artificiali, questi amorali che costituiscono il prodotto più vergognoso della nostra società che per tanti aspetti è migliore che nel passato, non meriterebbe nemmeno che del divorzio si parlasse. Costoro non hanno alcun diritto di essere presi in considerazione in una società di uomini onesti ed operanti sotto l'attrattiva o la spinta di qualcuno di quegli ideali che rendono nobile qualsiasi esistenza che alla realizzazione di essi si applichi. Codesti sono i tipici successori di quella tal regina di Babilonia « a vizio di lussuria così rotta che libido fe' licito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta ». Così vorrebbero costoro che si facesse, cioè che si desse vita all'istituto del divorzio perchè essi si possano sentire in qualche modo purgati dalle loro colpe sfuggendo al disprezzo e alla condanna morale della parte sana dell'umanità.

Ma purtroppo accanto a costoro ci sono quelli che il divorzio reclamano con ben altro titolo e per ragioni che meritano la più attenta ed umana considerazione nostra: sono degli infelici che, come già disse l'onorevole Salandra nella sua magistrale relazione al progetto di divorzio presentato dal guardasigilli Cocco Ortu nel 1902, « cercano la felicità nel liberarsi dell'altro mentre in molti casi la causa del male è in se stessi; e questa ultima liberazione non è possibile se non con estreme risoluzioni, delle quali sono terribilmente frequenti gli esempi ».

E qui l'onorevole Salandra si fermava, ma era ben chiaro che cosa intendesse dire: alludeva al suicidio a cui in molti casi, come testimoniano le statistiche, il divorziato ricorre salvo che non prevenga, pietosa, la morte naturale. Ed aveva ragione l'onorevole Salandra; ancora oggi è così. A dimostrarlo dovrebbe bastare una cifra statistica, quella dei suicidi tra divorziati: un numero enorme, colleghi.

In uno studio di demografia comparata si legge: « In tutti gli Stati, come i vedovi sorpassano per frequenza di suicidi i coniugati ed i celibi, così i divorziati vanno innanzi per numero di morti volontarie anche ai vedovi. La differenza in alcuni Stati è del doppio ed anche maggiore ». Il divorzio dunque non restituisce il più delle volte i falliti del matrimonio ad uno stato di felicità; stato di feli-

cità che essi hanno più sognato che perduto. Io sono fermamente convinto che introducendo il divorzio nella legislazione di uno Stato non si contribuisce ad accrescere le occasioni di felicità per il popolo che in quello Stato vive, anzi si moltiplicano le cause che conducono gli individui all'infelicità e trascinano lentamente, ma inesorabilmente, i popoli al disfacimento morale e gli Stati al dissolvimento delle basi naturali su cui essi si reggono.

Per quanto riguarda il caso nostro, cioè l'Italia, per tre ordini di ragioni mi pare che si debba opporsi a privare il matrimonio dell'attributo suo proprio ed intrinseco della indissolubilità; anzitutto per motivi costituzionali, poi per motivi etici ed infine per motivi sociali.

Circa la prima serie di motivi, quelli di ordine costituzionale, mi limiterò a poche osservazioni che si riassumeranno in una sola considerazione. Lascio la materia ad altri più esperti di me; essi diranno e dimostreranno se e fino a quale punto è cogente per il legislatore ordinario l'articolo 34 del Concordato recepito con tutti gli altri nella Costituzione dall'articolo 7 di essa. Che in forza del dettato dell'articolo 34 però il matrimonio concordatario sia regolato dalle norme del diritto canonico, non c'è dubbio alcuno. Che nel diritto canonico poi il matrimonio sia considerato atto irreversibile e pertanto indissolubile è altrettanto pacifico. Pertanto che il matrimonio, almeno quello concordatario, sia da considerarsi indissolubile tanto a mente dei costituenti quanto ai sensi del testo costituzionale non si può minimamente dubitare.

L'indissolubilità del matrimonio non è da annoverare tra gli effetti civili del matrimonio religioso; essa è una proprietà intrinseca del matrimonio stesso. Fino a che durerà il matrimonio concordatario durerà anche il matrimonio indissolubile; se non si vuole accettare questa conseguenza non resta che mutare l'articolo 34 del Concordato eventualmente nei modi previsti dall'articolo 44 del medesimo.

Ma io, come ho detto, non intendo soffermarmi su questo aspetto del problema. Voglio solo rilevare che è difficile ricavare dal contesto del capo secondo della Costituzione una concezione del matrimonio come di un contratto rescindibile. Esso addirittura non presenta nemmeno la natura di un contratto, ma quella di un istituto naturale di cui la Costituzione prende atto come di una realtà che preesiste allo Stato e alle strutture giuridiche. Si tratta di un istituto naturale che la legislazione di una società statuale assume e traduce in istituzione sociale; e questa — si ritiene — nasce bensì dalla volontà del marito e della moglie, ma una volta posta in essere per effetto di quelle volontà essa si costituisce come una realtà nuova, cioè la società nuziale in un primo tempo e quella familiare in un secondo momento, il cui essere o non essere è sottratto alle volontà di coloro che le hanno costituite.

E a me sembra di dover dire che come i genitori non hanno diritto di vita e di morte sui loro figli, anche se questi sono nati per atto di libera volontà dei genitori, così il matrimonio, cioè la società nuziale, non può, *ad libitum utriusvis*, a piacimento cioè dell'uno o dell'altro coniuge, essere distrutto. La consumazione del matrimonio è un atto di reciproca donazione fra i coniugi, che si attua — notate bene — non a livello negoziale e per mezzo di cose esterne, ma nello stesso ordine ontologico per cui veramente si può dire che « ciò che è dato più non si può dare »; non si possono restituire le cose *in pristinum*, sicchè sia possibile a ciascun coniuge riprendersi il suo e ritornare ad essere quello che fu. Nè ci può essere, proprio sul piano dei valori oltre che dei modi di essere, adeguata compensazione quando si tratta di un bene che una volta che è dato, all'atto stesso in cui è dato, diventa irrecuperabile.

L'articolo 29 della nostra Costituzione afferma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Ora, se la famiglia è da ritenersi come istituto naturale, parimenti istituto naturale è da considerarsi il matrimonio che ne è il dichiarato fondamento. Ma se famiglia e matrimonio sono istituti naturali, non possono in quanto tali non avere i caratteri della stabilità e della perpetuità, proprio come pensavano gli antichi roma-

ni che nel loro diritto definirono il matrimonio *consortium omnis vitae* e non ebbero riguardo, anche se pagani, ad agganciarlo al diritto divino aggiungendo: *humani et divini iuris communicatio.* La fede data e giurata dagli sposi di una mutua assistenza nella concordia degli animi, nel santo desiderio della famiglia non può aver termine. Ma, si dice, questo consorzio lo si vuole imporre con mezzi coercitivi anche quando viene meno quell'affetto pieno e reciproco tra gli sposi che costituisce la base del matrimonio! Orbene, quell'affetto che è base del matrimonio può anche venir meno, specie quando per affetto si scambia ciò che è pura e semplice attrattiva sessuale; può venir meno, e allora la convivenza diventa certamente difficile; difficile, ma non impossibile se siamo in presenza di spiriti capaci di intendere e gustare le gioie e le soddisfazioni che stanno al di sopra del gusto materiale e del piacere sessuale. Vorrei dire che la gioia che deriva ad essi dall'esercizio di una vita virtuosa, anche se afflitta da rinunzie e da interiori tormenti, può essere ben surrogatoria delle nuziali delizie.

È forse senza questa intima gioia il compimento di missioni difficili, che richiedono disciplina, duro controllo delle proprie voglie, austera rinuncia anche di cose lecite o addirittura necessarie e veglie lunghe e fatiche snervanti? « L'obbligo di conformare la vita ad una necessità insormontabile » — scriveva Augusto Comte nel suo « Corso di filosofia positiva » — « lungi dal riuscire dannoso alla felicità umana è una delle condizioni più indispensabili della felicità, per poco che la necessità si possa tollerare, poichè previene e contiene l'incostanza dei propositi e l'esitazione dei disegni. È agevole infatti intendere che la nostra maggiore felicità morale deriva da situazioni che non hanno potuto essere scelte ». Ma con queste citazioni entriamo nella rassegna dei motivi etici che ci fanno ritenere a giusta ragione indissolubile il matrimonio sia concordatario, sia semplicemente civile.

A questo punto dobbiamo domandarci quale tipo di società intendiamo creare per noi e per i nostri figli con la nostra azione legislativa. Ecco, dalla risposta che daremo a questa domanda sarà adombrata la nostra scelta circa l'opportunità di introdurre o meno il divorzio nella nostra legislazione. Dacchè sono entrate in crisi dottrine e istituzioni di ispirazione cristiana, si è aperta, particolarmente in Europa, la strada a nuove esperienze sociali e politiche le quali hanno dato vita ad ordinamenti statuali nei quali l'attrattiva dei valori religiosi, l'influsso dei dettati morali, il richiamo a realtà trascendenti l'ordine fisico ed economico e il momento storico, inteso in chiave puramente naturalistica, hanno avuto sempre minore capacità di presa sui cittadini. Ogni meta ideale perdette via via fascino ed attrattiva, anzi, per meglio dire, quelli che un tempo erano considerati ideali furono indicati come tabù da abbattere in quanto frutto — si disse — di alienazione individuale e collettiva prodotta da pregiudizi religiosi o da scrupoli originati da moralismi artificiosi: gli uni e gli altri al servizio della « pressura », clericale o laica che essa sia, comunque sempre opprimente le coscienze ed espressione di tirannide intellettuale, quando non anche di pesante oppressione politica.

Fu così che a passo a passo per un quasi impercettibile processo si arrivò ad edificare società civili senza afflato religioso e senza preoccupazioni di natura morale. Religione e morale oggettiva furono respinte e relegate in fondo alla coscienza personale, senza alcuna possibilità nè teorica nè pratica di influire in qualche modo sul piano del diritto positivo e della azione politica di ogni giorno.

Attraverso questo processo storico siamo arrivati a creare tre tipi di civiltà che non ci soddisfano: quella marxista, opacamente materialista, legata al comunismo, che ha la sua area di espansione nell'oriente europeo e in Asia ed è in fase di occupare i Paesi sottosviluppati dell'Asia e dell'America del Sud; quella pragmatista che esaspera il momento del fare e lo fa fine a se stesso, che ha la sua più alta e completa espressione nell'America del Nord e particolarmente negli Stati Uniti d'America, dove scienza e tecnica al servizio della produzione di beni e i consumi dei beni stessi, estesi a strati sociali sempre

più vasti, hanno raggiunto dimensioni fantastiche e tali pertanto da suscitare invidia, odio e proposito di punizione. Terzo tipo di società è quella laburista, nutrita di più abbondanti apporti di tradizione culturale europea che, paga del potere politico conquistato con dure lotte sociali combattute nei Paesi del Nord Europa per più di un secolo, mena vanto e gloria per aver più di ogni altro tipo di moderna civiltà assicurato agli individui e alle società nazionali un altissimo grado di benessere.

È quest'ultimo un tipo di società che sta dando i suoi frutti più disgustosi e si sta rivelando nelle sue conseguenze più ripugnanti. Si veda la proposta che è stata fatta sul piano legislativo in uno di questi Paesi circa la possibilità dei matrimoni omosessuali e la liceità dell'accoppiamento sessuale in luoghi aperti al pubblico.

Sono tre tipi di civiltà carenti di luce spirituale: i pregi di cui vanno fieri non bastano a compensare l'angustia di orizzonti dentro i quali l'uomo, che non è nato a viver come bruto, si sente soffocare.

Orbene, se noi intendiamo scegliere, per noi e per il nostro popolo, uno di questi tre tipi di società, il problema della indissolubilità del matrimonio assume una importanza assai relativa sia per la coscienza dei singoli sia per l'etica della comunità. Se lo « star bene » è il primo e supremo obiettivo della ricerca individuale, se il « far star bene » ad ogni costo è il fine principale dell'azione politica, non ha più senso chiedere ai singoli e alle comunità di accettare sacrifici di qualsiasi natura, non ha più senso alcuno, in un tal clima, parlare di virtù, di valori spirituali, di gioie interiori largamente compensative di perduti beni materiali.

Quando e dove vige la norma del « s'ei piace ei lice » è fatale che la virtù ceda al vizio e il più sfacciato, insolente e intrattenibile edonismo obnubili gli spiriti e corrompa le società. È certo che in simili situazioni diventa pressochè ridicolo opporsi all'introduzione del divorzio nella legislazione di un popolo. Ma io sostengo che non sia uno di questi tre sopra descritti tipi di civiltà quello che vogliamo scegliere per noi: quella che noi desideriamo costruire è una società ispirata all'umanesimo cristiano, quell'umanesimo cristiano che è stato per duemila anni ormai il più fecondo fattore di civiltà nel mondo intero, ma specialmente nell'Europa e in questa nostra Italia che del cristianesimo è stata al centro non solo politico ma anche dottrinale e, come oggi si ama dire, carismatico.

Ebbene, in una civiltà di tale tipo non vi è posto per il divorzio. Dirò di più. Qui da noi, in Italia, in un Paese cioè in cui l'anima popolare è *naturaliter* cristiana, introdurre il divorzio sarebbe illogico e antistorico. Infatti, se è vero, come è vero, che le leggi di un popolo debbono essere in coerenza col substrato etico del popolo stesso e con le convinzioni religiose e filosofiche di esso, una legge come questa che stiamo discutendo e che mira a ferire l'indissolubilità del matrimonio e la conseguente stabilità dell'istituto familiare sarebbe oltrechè un assurdo un atto di violenza consumato contro il generale sentimento del popolo. Duemila anni di credenza cristiana, di istruzione e di educazione ispirate al dettato biblico-evangelico, di azioni politiche e sociali determinate bene o male da obiettivi cristiani o riconducibili agli interessi propri di una società strutturata secondo gli insegnamenti cristiani hanno creato in Italia, più che altrove, un costume cristiano. Cristiano magari senza accorgersene o addirittura a suo dispetto è anche chi ama definirsi laico, in quanto anche in lui, come in tutti, la tradizione cristiana, nel cui alveo è venuta plasmandosi l'anima sua, il suo costume, la sua mentalità, ha impresso un carattere inconfondibilmente cristiano. È questo il senso in cui va intesa la famosa e spesso male interpretata dichiarazione di Benedetto Croce: « perchè non possiamo non dirci cristiani ». È questa la ragione per cui al popolo ripugna l'idea del divorzio sentito come un atto immorale, vale a dire fuori e contro il buon costume. È questo ancora il motivo per cui, in fondo in fondo, nell'intimo della sua coscienza il divorziato si sente un fuorilegge ed è come dominato da un complesso di colpa che spesso, senza avvedersene, svela nelle sue parole, nei suoi atteggiamenti e nelle sue azioni. Nè si dica che tutto ciò è segno di arretratezza, ed è, pertanto, la

lotta per l'introduzione del divorzio una lotta per il progresso e che il divorzio è una scelta di civiltà. Non vale affatto, a convincere che l'Italia senza il divorzio è un Paese incivile, il fatto che essa si colloca nel novero dei pochi popoli che sono rimasti fedeli all'indissolubilità del matrimonio. Ora chi ha detto che quegli Stati che hanno adottato il divorzio, perchè sono i più, siano per ciò stesso i migliori? Chi può dimostrare che quei popoli siano i più felici? Chi infine, quando l'esperienza dei Paesi che hanno adottato il divorzio depone in senso nettamente contrario, può asserire, come fanno i presentatori delle leggi sul divorzio, che il divorzio contribuirà a rafforzare la compattezza, l'unità, la moralità, la felicità del consorzio domestico e ad assicurare stabile e tranquillo fondamento alla società civile? Il divorzio può sì essere considerato espressione di progresso, ma solo se lo si mette in confronto col ripudio. Quando e là dove vigeva questo istituto del ripudio si era ad un grado più di barbarie che di civiltà. La donna in quei luoghi e in quei tempi era ben lungi dall'essere considerata persona umana di pari dignità e diritto del maschio. Era poco più, almeno sul piano del costume, di una *res* sulla quale il proprietario, padre o marito che fosse, aveva potestà pressochè illimitata. Ma valutato nel contesto della civiltà moderna, nella sintesi cioè attuale del progresso culturale, sociale, civile, politico il divorzio è un segno o di regresso alla barbarie, o, come meglio può ritenersi, di obnubilamento intellettuale, di corruzione dei costumi, preludio comunque l'uno e l'altro di disfacimento sociale e politico. Un sociologo e insigne filosofo positivista, il Morselli, già nel 1902 in occasione della polemica sviluppatasi nel Paese a proposito del disegno di legge per l'introduzione del divorzio così scriveva: « Per chi consideri la storia evolutiva delle istituzioni domestiche il divorzio appare qual è veramente una manifestazione attenuata e scolorita dell'antichissima rilassatezza dell'unione sessuale. Ritornarvi non è già un passo innanzi, ma un regresso che avrà o potrà avere conseguenze non lievi per lo stato morale ulteriore degli individui, dei popoli e degli Stati ». Oltre il surriportato parere del Morselli, numerosissimi altri ne potremmo collezionare. Sempre quando l'introduzione del divorzio fu argomento all'ordine del giorno abbiamo visto educatori, sociologi, politici, scienziati di ogni fede religiosa diversa dalla cattolica o addirittura di nessuna fede religiosa schierarsi, per ragioni non religiose nè confessionali ma per considerazioni di utilità e convenienza sociale, contro il divorzio. Potremmo mettere insieme un'interessantissima e strabiliante antologia antidivorzista ma non è questo il luogo e il tempo per una tale esibizione. Mi limiterò a due sole citazioni: una di un laico liberale di settant'anni fa ed una seconda di un laico di estrazione socialista tuttora vivente. Scriveva l'onorevole Salandra nel 1902: « L'istituto del matrimonio qual è organizzato dal nostro codice civile sulla base della indissolubilità assoluta non fu mai una invenzione dei legislatori; fu un ideale trasmesso dalla coscienza del Paese per una lunga tradizione di secoli. Molti sentimenti popolari si sono poi trasformati e mutati ma rimane saldo quello dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Di fronte a questa per noi incontestabile verità di fatto noi non riconosciamo la necessità giuridica dell'introduzione del divorzio e non crediamo nella sua utilità sociale ». E il Prezzolini il 26 marzo del 1969 sul « Resto del Carlino » scriveva quello che vi ha letto ieri il collega Ricci, per cui io mi dispenso qui dal ripeterlo.

Comunque una domanda a questo punto si impone: sarebbe utile alla nostra società nazionale una legge che sancisse la liceità e la possibilità del divorzio? I sostenitori del divorzio dicono che la società italiana è ormai matura a recepire questo istituto, che è una prerogativa di tutte le società più progredite. Oppure sostengono che, ammesso che il corpo sociale italiano nella sua globalità non fosse ancora capace di darsi da sè cotale istituto, dovrebbero i suoi legislatori, che in fin dei conti devono, quali *élites* illuminate, fungere da guida dei popoli, imporlo come fattore e volano di elevazione sociale e di civile progresso.

A questo scopo scomodano Giambattista Vico, di cui citano una sentenza che non è certo in armonia con il credo filosofico-poli-

tico dei proponenti e dei sostenitori di questa legge. Intendo riferirmi a quella sentenza che dice che è l'intelletto, cioè la mente dei pochi, quella che governa le Nazioni, non sono le moltitudini. E, così citando, mostrano di non farsi scrupolo di ricorrere ad argomenti che sono di una logica di natura aristocratica ed oligarchica, e perciò in contrasto aperto con le loro posizioni di esponenti di una concezione democratica della società, intesa come società senza classi, e di una concezione della storia come prodotto della massa.

Ma più che su questo argomento insistono su un'altra considerazione: la maturita del popolo a valersi del divorzio per il suo progresso e la sua felicità. Non vi è dubbio che la società odierna italiana, al pari di altre società nazionali, ha subìto in questi ultimi decenni una profonda e rapida trasformazione in conseguenza delle mutate condizioni economiche generali, dei rivolgimenti strutturali della società e dei diversi rapporti che si sono venuti a stabilire tra individui e individui, tra famiglie e famiglie, tra gruppi sociali e gruppi sociali.

È innata, e si manifesta talora in forma irresistibile, una forza centrifuga che, originandosi all'esterno per cause diversissime, strazia dall'interno la famiglia. A determinare questa spinta contribuì e contribuisce tuttora l'industrializzazione della società, l'inurbamento sempre crescente di nuclei familiari. Questi due fenomeni rarefanno, a causa della stessa organizzazione del lavoro nella fabbrica e nell'ufficio, le occasioni di incontro tra i membri di una stessa famiglia, sicchè si allenta via via il legame tra gli stessi e tutti, marito, moglie, figli, si sentono più svincolati gli uni dagli altri e sempre più autonomi nelle loro scelte e nelle loro azioni.

Altro fattore di rilassamento della coesione e disciplina familiare è da ravvisarsi nella estrema mobilità sia geografica che sociale da cui è caratterizzata la moderna società. La mobilità geografica — od orizzontale — consente agli individui di spostarsi con molto maggiore facilità di quanto non avvenisse nel passato, ma nello stesso tempo li sottrae alle suggestioni dell'ambiente e alle tradizionali forme di controllo sociale.

La mobilità sociale — o verticale — comporta per l'intero nucleo familiare un processo di adattamento alle nuove situazioni, di fronte alle quali i singoli membri della famiglia reagiscono in maniera diversa, provocando urti e tensioni all'interno della famiglia, che diventa spesso teatro di dissidi e di contestazioni, che ne lacerano il tessuto affettivo, disciplinare e giuridico.

A ciò si aggiungano due altri fatti e si avrà pressochè completo il quadro delle condizioni sociali entro le quali viene a collocarsi la famiglia moderna. Il primo di questi fatti è costituito dalla emancipazione femminile, che è uno dei più rilevanti cambiamenti sociali verificatisi nel corso di questo ultimo secolo e che ha mutato profondamente i rapporti interni dell'istituto familiare.

La donna è stata, per così dire, catapultata fuori dalla famiglia e occupata nei lavori extradomestici, nella fabbrica, nel negozio, negli uffici, a contatto con un mondo vario, talvolta insidioso e traumatizzante. È così venuta progressivamente modificando la sua mentalità e acquistando una sempre più accentuata autonomia economica che le consente l'organizzazione di una vita interiore ed extra-familiare sempre più indipendente e meno incline ad ascoltare il richiamo di imperativi morali un tempo indiscussi e cogenti. Così i rapporti tra figlie e genitori dapprima e più tardi tra marito e moglie sono venuti profondamente mutando e si sono venuti ponendo su un piano di sempre minor soggezione femminile. Il matrimonio stesso è venuto perdendo, nella comune estimazione, il senso di legame indissolubile e si è illanguidita la coscienza che, con il venir meno di esso, la posizione sociale della donna oltre che diventare precaria dal punto di vista economico viene a perdere di dignità sul piano morale e civile. A mano a mano che dentro e d'intorno sono venuti cadendo i pregiudizi, gli scrupoli e i tabù, a mano a mano che certi tradizionali valori, venerati da secoli presso tutte le genti, si sono venuti obnubilando nelle coscienze, il numero dei divorzi richiesti e ottenuti per volontà e iniziativa delle donne sposate sono diventati sempre più numerosi, passando, come ci avvertono le statistiche, nel

giro di pochi anni da un quarto a oltre la metà del totale dei divorzi concessi dai tribunali dei Paesi d'Europa e d'America.

Il secondo dei fatti cui dianzi accennavo, come causa prossima dell'attenuarsi del quadro morale che un tempo faceva da sfondo e da supporto all'unità familiare, è da ravvisarsi nelle radicali trasformazioni culturali della società contemporanea. È questione non tanto di dilatata dimensione di informazioni, di più diffusa seminagione di cognizioni scientifiche, di più ampia partecipazione delle masse popolari all'istruzione di base, all'istruzione media e superiore, non tanto di crescita quantitativa del sapere presso tutti i livelli sociali, quanto di trasformazione qualitativa di esso. Non è più dottrina unica che tiene il campo, non è più dottrina indiscussa dogmaticamente accettata, irrecusabile. Ogni cognizione viene sottoposta a confronto continuo e uno spirito critico investe ogni postulato e tende a demolire ogni stabile autorità. C'è qualcos'altro ancora più efficace ad una rapida trasformazione degli stati psicologici e spirituali degli individui e delle collettività. È la « secolarizzazione » della cultura. È stato un processo lungo, durato secoli, ma che in questi ultimi decenni è divenuto generale e travolgente e ha investito anche istituzioni millenarie che non parevano potere o dover soggiacere a metamorfosi, data la trascendenza dei princìpi a cui erano ancorate. La secolarizzazione o storicizzazione è venuta ad invadere ampi domini della Chiesa e della religione, scuotendo dalle fondamenta credenze, convincimenti e istituzioni da tempo immemorabile ritenuti venerandi e mai percossi dal vento del dubbio. Questa riduzione del potere di suggestione del soprannaturale nell'ambito della storia e del vivere quotidiano ha contribuito a rendere fragile e sempre meno accettato il modello tradizionale della famiglia e ad indebolire il sentimento del matrimonio come vincolo indissolubile che lega per loro volontà i coniugi, liberi protagonisti del matrimonio e promotori della società familiare. Che questo sia un progresso resta ancora da dimostrare. La storia a suo tempo dirà e darà la sua ardua sentenza. Io per mio conto ritengo tutto ciò non avvenuto per il meglio della società, proprio perchè questa secolarizzazione globale, allentando i richiami religiosi e morali, ha spianato e reso più facile la via al divorzio che non è un bene per la società. Si cercano rimedi ai mali sociali nell'ora presente, compreso il franamento della famiglia. Si prospetta la necessità di un nuovo aggiornato diritto di famiglia. È bene aggiornare il diritto di famiglia; ma io penso che se non si restituiranno, attraverso una seria educazione, togliendo dalla circolazione tutto ciò che corrompe giovani ed adulti, solidi fondamenti morali alla società e se non si modificherà la mentalità che ogni esperienza, anche al di là del bene e del male, sia perseguibile, ogni buon proposito sarà frustrato.

Il divorzio non è un bene per la società. Nessuna Costituzione, e tanto meno la nostra, lo elenca tra i beni naturali a cui il cittadino ha diritto; tra cotali beni è citata la libertà nelle sue diverse manifestazioni: libertà di pensiero, di propaganda, di espressione, di associazione; tra i beni cui l'uomo ha diritto per natura è annoverata la libertà di coscienza e quella di contrarre nozze a suo gusto e piacimento, fuori di ogni limitazione e costrizione: non è fatto cenno mai ad una qualsiasi libertà di infrangere per decisione unilaterale, o per consenso di ambo le parti, il vincolo matrimoniale; nè ad un cotale diritto al divorzio è fatto cenno nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Non c'è, perchè non poteva esserci. Infatti il diritto di qualcuno può essere proclamato in rapporto ad un bene, mai in rapporto ad un male. E malanno per l'individuo, per la famiglia e per i suoi membri è ed è considerato il divorzio.

Abbiamo di recente udito, anche in questa Aula, proprio in occasione delle dichiarazioni sulla sospensiva proposta dalla nostra parte politica il 18 ultimo scorso, ripetere che per noi cattolici il divorzio attiene a questioni riferibili alla nostra fede religiosa, mentre per i laici il problema è problema di libertà. Non è vero; noi democristiani non fondiamo la nostra ripulsa al divorzio su motivi religiosi: respingiamo il divorzio esclusivamente per motivi politici e sociali,

precisamente perchè siamo coscienti che esso è rovinoso sul piano civile. Una società civile che abbia tra i suoi istituti il divorzio è una società minata nelle sue fondamenta: ce ne danno la prova quei Paesi i quali hanno recepito nelle loro legislazioni il divorzio nel passato più o meno recente. I malanni sociali da cui quei Paesi sono afflitti li inducono oggi a cercar rimedi all'abuso di questo falso rimedio del male, divenuto incentivo irresistibile al male: ciò avvertono e al male incautamente voluto cercano di porre rimedio.

Perchè si vuole qui da noi introdurre oggi il divorzio? Per le stesse ragioni che in passato sono state addotte per introdurlo in altri Paesi. Si è asserito che il divorzio riesce a diminuire la vergogna dell'adulterio e il gravissimo fenomeno delle nascite illegittime, riesce ad attenuare la delinquenza, a rendere meno frequenti le categorie di delitti che hanno come moventi i motivi sessuali, serve ad invogliare le legittime unioni. La causa del divorzio fu sempre sostenuta narrando o avendo presenti pietosi casi di infelicità matrimoniale. Ora invece le nostre indagini, l'esperienza e gli studi condotti su questa materia ci portano a ritenere che queste asserzioni e previsioni sono mancanti di prove sufficienti che avvalorino la loro veridicità. Prima di vedere se il divorzio ha portato, dove è stato introdotto, i benefici sperati, sia consentito rilevare che è dovere del legislatore legiferare non in rapporto all'interesse del singolo o di una categoria, ma avendo riguardo al bene comune. Orbene è certo che qualunque legge o istituzione si introduca in una società essa provoca dei vantaggi o degli svantaggi individuali, ma non in base a questi si deve giudicare della validità o meno delle innovazioni giuridico-istituzionali, bensì in base ai benefici che alla comunità civile nel suo complesso derivano da tali innovazioni. Non il vantaggio immediato di alcune persone deve essere l'obiettivo della legislazione, ma il bene ed il progresso dell'intero aggregato sociale. Gioverebbe all'intero aggregato sociale italiano l'introduzione del divorzio? La risposta nostra è, senza tentennamenti, no! Esso non costituirebbe un rimedio ai mali propri dei matrimoni falliti. Ma per meglio illuminare quanto diremo in seguito, noi vorremmo premettere una considerazione sulla natura dell'istituto familiare.

Io credo che nessuno dubiti che la famiglia e il matrimonio non rientrino nel campo del diritto privatistico ma in quello del diritto pubblico. Già in tempi antichi — e fu ricordato da altri colleghi — proprio la famiglia fu considerata il *principium urbis et quasi seminarium reipublicae.* Non possiamo pensare ad una società unita, salda e sana se non abbiamo una cellula di questa società sana, salda ed unita. Permettete che io esprima la mia meraviglia anche per certe conversioni tardive alla causa divorzista da parte di personaggi politici, al tempo stesso celebri studiosi, pur convinti che il matrimonio sia un istituto rientrante nel diritto pubblico e non nel diritto privato.

È questo il caso del giurista professore onorevole Bozzi, quello stesso che firmò poi come secondo il progetto Baslini. Scriveva infatti il Bozzi nelle sue « Istituzioni di diritto pubblico », non molto tempo fa, ma solo nel 1966: « La famiglia non è istituto di diritto privato o un contratto nel senso privatistico del termine, ma la cellula primigenia dello Stato in cui è predominante l'interesse generale connesso al nucleo familiare anzichè l'interesse dei singoli che ne fanno parte ».

Orbene, se tale è da ritenersi l'istituto familiare e se esso ha il suo fondamento nel matrimonio, è mai possibile che non si possa ritenere vulnerato nella sua sostanza lo istituto quando si destituisce di stabilità il suo fondamento? Infatti questo e nient'altro si fa introducendo il divorzio e togliendo al matrimonio l'attributo della indissolubilità. Se è vero che l'unità familiare come bene personale e sociale non la si ha come un dono gratuito; se è vero che essa non la si possiede mai definitivamente, ma è oggetto di continua progrediente conquista: essa è prodotto di costume e generatrice di buon costume.

Ma la legge, proprio perchè si tratta di un bene sociale, deve tutelare questa unità nel suo fondamento e nelle sue strutture, nelle sue funzioni e nei suoi obiettivi. Il le-

gislatore non può e non deve abbandonare l'istituto familiare a se stesso e consentire che esso sia aggredito, dall'interno o dallo esterno, da forze che ne minacciano l'esistenza. Tanto meno deve il legislatore mettere in essere istituzioni che contrastino con la natura e le finalità della famiglia.

E non vi è dubbio che il divorzio è una di queste rovinose istituzioni. L'esperienza di molti Paesi divorzisti lo dimostra in maniera irrefutabile.

Io faccio grazia, anche perchè ho sentito ieri riferirli da altri colleghi, di riportare in questo mio intervento i dati statistici. Comunque, come risulta dalle statistiche condotte seriamente in 28 Paesi europei ed extra-europei, non si può non prendere atto che il divorzio è una insidia posta sulla soglia del talamo nuziale, destinato a favorire e ad esasperare gli eventuali dissidi, le divergenze di carattere, i contrasti d'interesse, le spinte egoistiche che possono insorgere nel corso della vita coniugale e rendono così alquanto difficile ottemperare al comando dell'amore paziente che si riassume nell'esortazione di aiutarsi l'un l'altro a sopportare i disagi, l'*alter alterius onera portare* di paolina memoria. Non giova il divorzio ad alimentare quella comunità d'amore che deve e non può non essere tale, perchè sussista il matrimoniale consorzio. Dicesi comunità d'amore, non comunità di piacere, chè, se a comunità di piacere si dovessero ridurre il matrimonio e la famiglia stessa, ad ogni turpitudine e ad ogni fallimento sarebbe aperta la strada! È anzi il caso di dire che se si dovesse intendere il matrimonio solo e niente di più che un *remedium concupiscentiae* e la vita coniugale solo come una forma di mutua assistenza, se si dovessero spogliare l'uno e l'altra dello spirito di sacrificio e donazione di sè senza compenso, se si dovesse orbare il matrimonio di questa luce ideale, di questa disponibilità da parte dei coniugi anche, se necessario, alla rinunzia di carnali, egoistiche soddisfazioni, sarebbe il caso di dire che a queste condizioni non può sussistere il matrimonio, non può sussistere la famiglia. Nè varrebbe la pena di istituzionalizzarli.

Avrebbero ragion d'essere in tal caso le libere unioni sessuali che furono proprie delle « umane belve » prima che esse diventassero civili.

Secondo motivo per cui si dovrebbe introdurre il divorzio è che esso farebbe cessare il triste fenomeno delle nascite illegittime. È poi vero? Se così fosse, nei Paesi ove esso è in uso le nascite dei figli illegittimi non dovrebbero esserci o dovrebbero essere ridotte a dimensioni quantitativamente insignificanti. Un raffronto tra la situazione che ci offrono sotto questo profilo i Paesi divorzisti rispetto ai Paesi non divorzisti basta a smantellare questa tesi. Ed anche a questo proposito, poichè le statistiche sono state riferite qui ieri, io non le ripeterò. Rileverò solo che anche a proposito dei figli illegittimi molto più pesante è la situazione nei Paesi divorzisti che non in quelli non divorzisti. Ma allora quale rimedio a questa piaga delle unioni adulterine, dei concubinati, dei connubi illegittimi arreca il divorzio se nei Paesi divorzisti, come dicevamo, il numero delle nascite illegittime è maggiore che non nei Paesi che il divorzio non hanno? Nessuno, questa è la risposta. Anzi la maggior disinvoltura dei rapporti sessuali, il minore scrupolo morale, il più debole senso del pudore di cui il divorzio è al tempo stesso causa ed effetto incrementano le relazioni extra-coniugali e creano le premesse per l'aumento dei figli illegittimi. Veramente una macchina senza freni è il divorzio! Si incomincia ad introdurlo per eliminare i casi di matrimoni falliti e si va poi a finire a divorzi che non hanno altro movente che l'egoismo, l'indifferenza morale, il capriccio, il turpe e sfrenato desiderio di sempre nuove esperienze sessuali! Veramente il divorzio è in linea con la dottrina marcusiana dell'uomo ad una dimensione, la dimensione orizzontale propria di un essere schiacciato sotto il peso della sua animalità, che lo porta a strisciare per terra, il che non costa fatica, piuttosto che a ergersi verso il cielo vincendo le battaglie che fanno magri nel corpo ma che esaltano nella conquista delle gioie più pure, quelle dello spirito! Ma quello che nella mia infanzia e nella mia adolescenza ho sofferto a

causa della condizione di figlio d'ignoti genitori mi fa essere particolarmente sensibile alla sventura dei figli dei divorziati e avverso a quella peste malefica che è il divorzio.

È stata sempre, la sorte dei figli dei divorziati, peggiore, più dolorosa e infelice di quella degli orfani, degli illegittimi e dei figli d'ignoti.

Vorrei che i sostenitori della tesi divorzista considerassero con cuore aperto e con animo non stravolto da passioni o da preconcetti, ma con animo disponibile alla logica della giustizia e della carità, le disumane conseguenze del divorzio per i figli dei divorziati: i veri sacrificati del divorzio! Si ripete senza saperlo la strage degli innocenti.

Chi, colleghi, può misurare il cumulo di sofferenze, di martirii, l'interiore dissimulata consumazione spirituale offerta sull'altare delle civili convenienze, senza gridi di rivolta, nel silenzio più amaro e nelle finzioni più atroci degli infanti e degli adolescenti nati da genitori divorziati? Chi — è da domandarsi — può essere insensibile alle loro represse grida di dolore? Onorevoli colleghi, solo questo troppo spesso trascurato risvolto del divorzio dovrebbe mettere in posizione di rifiuto verso la causa di tanti non rivelati e inenarrabili dolori: tutti, quanti abbiamo esperienza dell'agitato, oscuro, contraddittorio, miserabile mondo che sta dietro le cortine accomodanti e morbidanti delle fittizie facciate esterne delle convenienze pubbliche e sociali, dietro l'ipocrisia istituzionale che copre i drammi veri di questa povera umanità peregrinante entro le gabbie dei suoi pregiudizi e dei suoi orrori; tutti — dico — non sentiamo di doverci rivoltare contro un istituto come il divorzio, che, nel mentre appaga le voglie di adulti adulterati, scarica sugli innocenti le conseguenze di un egoismo che non trova giustificazioni sul piano della natura, nè su quello del diritto positivo? C'è un libro che tutti i sostenitori del divorzio dovrebbero leggere: è il libro di Jeanne Delais che si intitola: « Le dossier des enfants du divorce ». L'autrice è una divorzista, ma ha il pregio di guardare la realtà con occhio chiaro ed intelletto puro.

Scrive a proposito di questo libro padre Lener: « Il singolare pregio di questo autentico libro bianco di migliaia di fanciulli che il divorzio dei genitori ha ferito o perduto sta nel fatto che, a parlarci del divorzio, a giudicarlo per quello che esso è, per le conseguenze che comporta sono i figli stessi. Questi figli del divorzio, con le loro confidenze, dipingono, in maniera che sgomenta, i loro genitori protagonisti del dramma che sfocia nel divorzio; evocano episodi conturbanti della degradazione del focolare; rivelano l'orrore di unioni senza tenerezza, la bassezza e la volgarità di certi sentimenti, l'asfissia di certe vite mediocri, la potenza dell'odio coniugale, il dramma di coloro, cioè i figli, che i genitori che divorziano distruggono, distruggendo se stessi ».

Del libro i capitoli più drammatici sono quelli che si raccolgono sotto il titolo: « Les enfants déchirés ». La lacerazione, lo strazio dei figli: tale è la più generale, la più profonda, la più disumana delle concrete conseguenze del divorzio. Infatti se per i coniugi l'essere una sola carne costituisce soprattutto una verità deontologica, tale da non escludere nè quella infrazione fisica e di fatto che è l'adulterio, nè quella divisione intrinseca, legale che è il divorzio, per i figli si tratta di una verità ontologica, in quanto costitutiva del loro stesso essere personale; cosicchè il divorzio, mentre divide solo, per così dire, estrinsecamente i coniugi, lacera e deforma intrinsecamente la personalità del figlio, al cui nascere, conservarsi e crescere è voluta dalla natura l'unione della donna e dell'uomo, ed è voluta in maniera così stretta e sostanziale che è realisticamente appropriato e non solo figurativo o emblematico o allusivamente mistico dire, come si esprimeva San Paolo nella famosa lettera ai Corinti: « quei due lì sono e resteranno per formare una sola carne » costituita dai coniugi-genitori e dai figli.

Da questa radicale lacerazione che il divorzio produce a livello ontologico nei figli derivano molteplici e dolorose conseguenze di ordine materiale, sociale, psicologico, intellettuale e morale.

Onorevoli colleghi, tralascio di analizzare queste conseguenze di natura materiale, sociale, psicologica, intellettuale e morale

per non riuscire troppo lungo e per non togliere materia di più ampio discorso ad altri che mi seguiranno. Comunque ritengo che tutti voi avrete rilevato, per conto vostro, preparandovi come mi sono preparato io ad affrontare questo dibattito ascoltando e parlando, queste conseguenze funeste della distruzione dei matrimoni attraverso il divorzio. Questi sono i guasti irreparabili che il divorzio produce nella società. Esso è ben altra cosa che una scelta di civiltà, di libertà e di progresso, come forse in buona fede, ma certamente con molta superficialità e assai scarsa conoscenza di quel « guazzabuglio » che è il cuore umano, lo ritengono i suoi sostenitori. Una signorina anziana, figlia di divorziati, espresse questo severo giudizio nei confronti dei genitori che hanno infranto il giuramento di perenne indefettibile amore: bisognerebbe che i genitori divorziati venissero pubblicamente puniti, se riconosciuti colpevoli, più ancora di chi ruba, rapina e ferisce; in molti casi essi stroncano alle radici quella personalità dei figli che era loro inderogabile dovere educare e perfezionare. Ora, un adulto minacciato nella vita può difendersi, un fanciullo no.

Così, onorevoli colleghi, i figli dei divorziati non perdonano ai genitori rei di aver distrutto il primo focolare e rovesciato il santo desco attorno al quale, quasi *novellae olivarum,* come dice il salmo biblico, sono spuntati in letizia i figli della loro prima unione, benedetta o no, ma certo liberamente voluta; nè perdoneranno a noi domani se non continueremo a vietare, anzi favoriremo, questo delitto contro di loro e contro l'umanità che è il divorzio.

Ma restano i casi dolorosi degli adulti che senza colpa hanno visto il naufragio della loro esperienza matrimoniale. Intanto anche qui non so quanti sono coloro che potrebbero, perchè senza peccato, scagliare la prima pietra. Tuttavia una considerazione meritano questi nostri fratelli falliti in uno dei momenti essenziali del vivere umano: alla nostra solidarietà umana e cristiana hanno pur diritto questi nostri infelici fratelli tenuti insieme sotto un giogo che la legge non deve spezzare, ma che l'amore non rende ormai più soave. Ebbene, sono stati da più parti indicati, descritti e proposti anche in competente sede legislativa opportuni rimedi. Si tratta di elaborare un nuovo diritto di famiglia più consono ai tempi e sciolto da vincoli che superati costumi e credenze e dottrine scientifiche, oggi opportunamente rivedute e corrette, in passato avevano imposto. Una via si può pur sempre trovare per sovvenire alle infelicità degli infelici senza ricorrere a rimedi come il divorzio che moltiplica gli infelici e le occasioni di infelicità. Altri parlerà su questo tema sviluppando quanto già accennato nella relazione di minoranza della senatrice Falcucci. Io vorrei a questo punto terminare quella che ho chiamato la mia confessione ad alta voce, e la concludo riferendo in quest'Aula — sessantotto anni dacchè risuonarono nell'Aula di Montecitorio — le parole con cui l'onorevole Antonio Salandra chiudeva la sua relazione sul progetto di legge sul divorzio presentato dal Governo Zanardelli e preannunziato nel discorso della Corona da Re Vittorio Emanuele terzo. « Della riforma proposta » — disse Salandra — « noi non riconosciamo l'opportunità, non la necessità politica o giuridica, non l'utilità sociale, non la giustificazione scientifica. L'indissolubilità matrimoniale, che fu ideale costante della nostra gente anche quando le leggi non la sancivano e la fede non la imponeva, noi reputiamo vanto e dovere nostro trasmettere intatta ai nostri figli. A tale convinzione noi siamo giunti per effetto della serena e tranquilla considerazione dell'argomento al di fuori e al di sopra di ogni momentanea veduta politica, di ogni preconcetto religioso, di ogni pregiudizio antireligioso e con ogni rispetto delle opinioni degli avversari delle cui rette intenzioni non dubitiamo, ma il cui trionfo non auguriamo all'Italia nostra ». Queste sapienti, autorevoli parole noi facciamo nostre, onorevoli colleghi, e invitiamo il Senato — *arx et propugnaculum reipublicae* — a tenere lontano questo insidioso sinistro nemico delle civili società e a respingere, come certamente sente e vuole la retta coscienza di ognuno di noi, il progetto di divorzio che non lodevoli compromessi politici e susseguenti stati di necessità hanno portato all'esame di questa nostra Assemblea. Grazie, signor Presidente. (*Vivi applausi dal centro e dall'estrema destra. Congratulazioni*).

## Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bettiol. Ne ha facoltà.

B E T T I O L . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è da giorni che io ammiro la presenza in quest'Aula del Sottosegretario per la giustizia mentre è da giorni che non ammiro l'assenza del Ministro della giustizia perchè il fatto che il Ministro della giustizia non sia presente a questa discussione dimostra che non ha nessun interesse ad ascoltare le ragioni che noi portiamo qui avanti per sostenere la nostra pesante e dura battaglia (*interruzione del senatore Dinaro*); il che indubbiamente è un atteggiamento, un comportamento assai discutibile, direi che non è democratico: quanto meno rappresenta sostanzialmente un atto di indifferenza se non di disprezzo verso il Senato impegnato in questa dura battaglia. Io la prego di trasmettere questo mio apprezzamento al Ministro della giustizia perchè si abbia il grande piacere da domani in poi di vederlo seduto al tavolo a portare la croce che gli spetta, poichè non è giusto che il Sottosegretario faccia da povero cireneo in questa lunga discussione.

E così anche io debbo rammaricare che i colleghi delle altri parti politiche di questa Assemblea non abbiano preso la parola in questa lunga discussione che si è trasformata in un lunghissimo monologo, contro ogni precedente e contro ogni pratica civile che impone il dialogo. Voi parlate tanto di dialogo e quando dovete dialogare state muti come pesci. Questo certamente non si inserisce nel quadro di una visione parlamentare che è legata alla discussione e quindi al dialogo dal quale può uscire anche qualche cosa di positivo. Possiamo anche essere contrari al dialogo in altri campi ma non qua dentro. Il Parlamento è fatto per il dialogo: è un parlamento, non è un tacimento; e in questo senso è evidente che la mancata presenza della voce dei nostri colleghi, vuoi liberali, vuoi dell'estrema o della media sinistra, rappresenta un difetto essenziale che potrà domani avere anche il suo peso in altre sedi per dimostrare certe irregolarità nelle procedure che sono state fin qui seguite nell'*iter* lungo e penoso di questa nostra legge.

Ed io intervengo in un momento nel quale ormai tutti noi siamo sazi di discutere del divorzio. Tutti hanno parlato, da parte nostra, colleghi di grandissimo valore. Io debbo anche condividere in pieno le ultime acerbe affermazioni del senatore Limoni contro questa determinata legge la quale certamente non ci trova affatto consenzienti; ma ciascuno di noi nel corso della sua vita può essere chiamato a rendere una determinata testimonianza: specie per noi politici che abbiamo liberamente scelto una determinata strada.

È per questa ragione che anch'io, modesto giurista e più modesto senatore, prendo in questo dibattito la parola, scusandomi se dovrò dire cose già dette e già sentite più volte. Ma ciascuno di noi ha la sua personalità e il suo stile ed è bene non dimenticare che in una battaglia come questa *repetita iuvant*: le cannonate a lungo andare finiscono per fare una breccia; sarà una breccia di Porta Pia o una breccia di Verdun, ma le brecce, a forza di cannonate, si possono anche realizzare. Batti oggi batti domani, poi qualche cosa resterà. E noi vogliamo che resti almeno nella storia del nostro Paese la traccia di questa dura battaglia che noi cattolici sosteniamo contro una proposta quale il divorzio che la nostra storia e la nostra civiltà rifiutano perchè basata su princìpi etici, politici, giuridici che non riconosciamo come validi.

Quello che conta è lottare. Perchè no? Potremmo anche soccombere in quest'Aula. Riprenderemo allora la lotta con animo indomito in altre sedi. L'offensiva, come si dice, democristiana contro il divorzio, meglio l'offensiva cattolica contro il divorzio

continuerà con ogni mezzo legale, qui dentro e fuori; con ogni mezzo che la Costituzione permette. E se cadremo, cadremo come è caduto Ettore davanti alle mura di Troia; Ettore, che è il grande protagonista del più grande poema eroico verso il quale non c'è coscienza umana che non si rivolga con riverenza e con riconoscenza.

*Quae cum ita sint,* diremo in latino, noi non siamo in quest'Aula però come sabotatori nè in quest'Aula vogliamo esercitare un diritto di *filibustering* all'inglese: noi siamo dei democratici; ma vogliamo discutere, come abbiamo discusso, a lungo. Poi deciderà il Parlamento e se sarà il caso il popolo o la Corte costituzionale. Non lasceremo intentata nessuna strada perchè il popolo abbia a potersi esprimere liberamente.

Io debbo ringraziare la relatrice senatrice Falcucci per la sua veramente acuta, precisa e intelligente relazione di minoranza, che ci spiana il cammino nella discussione di questo provvedimento anticostituzionale, ingiusto, non politico e antistorico.

Onorevoli colleghi, per poter capire un po' del problema che ci interessa noi dobbiamo fare riferimento a quella che è la storia delle istituzioni o la storia dei tipi di costituzione che hanno governato i Paesi nel corso dell'ultimo secolo. Ci sono delle costituzioni le quali ignorano completamente il matrimonio. Esse si occupano soltanto dell'*habeas corpus* o del funzionamento degli organi fondamentali dello Stato; sono in tema di matrimonio agnostiche e lasciano la decisione sul problema del divorzio o dell'indissolubilità del matrimonio alle maggioranze parlamentari. Vi sono invece delle costituzioni più moderne che, sia pure succintamente, disciplinano il matrimonio ammettendo il divorzio o negandolo.

Il vecchio Statuto albertino che dal 1848 al 1948 ha governato l'Italia non parlava della famiglia e il codice civile del 1865, codice individualista e liberale (è bene ricordarlo), era legato all'indissolubilità del matrimonio pur essendo un codice laico, non certamente legato a tradizioni cattoliche. Ma non solo i grandi spiriti cattolici ma anche i grandi spiriti liberali, che oggi sembrano nascosti o scomparsi, sono stati contrari al divorzio e non già per motivi fideistici ma per motivi razionali e sociali che non dovevano venir meno nei rappresentanti del pensiero liberale che oggi sono spinti, da motivi passionali di reazione contro di noi, ad appoggiare la legge Fortuna: questa legge che ammette il divorzio per giusta causa (ammesso che di giusta causa in questa delicata materia si possa parlare), ammette il divorzio per puro e semplice consenso bilaterale e ammette il ripudio unilaterale anche su iniziativa della parte colpevole. Partiti come siamo nel 1954 dall'idea del piccolo divorzio siamo arrivati laddove nemmeno gli islamici (che ammiro molto), i quali ammettono la poligamia, sono arrivati. Ma badate bene che anche il piccolo divorzio si allarga nel sistema attraverso l'interpretazione *legis et iuris.* Non esiste un problema del piccolo divorzio. È stato ben detto che l'articolo primo della legge Fortuna diventerà il principio regolatore dell'istituto laddove l'articolo 3 sarà soltanto quello di una casistica non tassativa. È propria di ogni legge quella che noi chiamiamo la vocazione al sistema, anche se sulla natura del sistema le discussioni sono aperte. Ma sulla base di un criterio teleologico di interpretazione, la legge Fortuna è una carica di tritolo messa sotto l'istituto della famiglia che ne uscirà travolta e distrutta. Questo è ciò che vogliono i marxisti che hanno proposto la legge e questo vogliono anche i liberali i quali, secondo l'espressione di Malagodi, vogliono un divorzio pulito. Ora su questa espressione « pulito » dovrebbero riflettere perchè il divorzio, pure nella comprensione umana dei casi dolorosi, non è mai cosa pulita e non lascia mai le mani nè la coscienza mondi. Qui non si tratta di fare un dispetto al Governo, che sarebbe cosa lecita, o ad un partito di maggioranza, ma di procedere politicamente ad una operazione fin troppo conosciuta che porta più che al divorzio all'annullamento del matrimonio per morte del sesso, il che mi dispiacerebbe assai per un partito come il liberale, che, pur essendo partito anziano, è ancora un partito virile. Si aggiunga che l'adulterio, il concubinato, la relazione adulterina non sono più reati e si

avrà una chiara idea del punto al quale siamo arrivati.

La fedeltà coniugale oggidì è un valore che non ha più diritto di riconoscimento nell'ambito del nostro sistema. Non si tratta più di libertà, si tratta di libertinaggio; non di riforma del diritto di famiglia, ma di distruzione della famiglia: si apre un periodo non certo felice e glorioso per l'Italia in nome del libero amore. La nostra Costituzione disciplina in modo particolare il matrimonio; è un segno di un particolare interesse e di una presa di posizione sul tema perchè la famiglia ed il matrimonio sono visti come punti fermi in difesa dell'individuo e della comunità. Diciamo subito che la Costituzione è in netto contrasto con il divorzio anche se l'espressione o qualifica di indissolubilità non è passata all'Assemblea costituente: ma ne è rimasto il supporto, vale a dire la concezione della famiglia che logicamente porta all'indissolubilità del matrimonio. Ci sono molte norme specifiche costituzionali le quali sono legate strettamente all'idea dell'indissolubilità del vincolo, come vedremo.

Dobbiamo però brevemente — e sarò breve — soffermarci sul tipo di famiglia che sta alla base della nostra Costituzione: il problema non è solo un problema razionale, ma è anche un problema storico e ciò lo ha dimostrato l'altro giorno nel suo breve ma efficace intervento il collega senatore Carraro.

Una costituzione può essere legata a tre tipi di famiglia. C'è un tipo di famiglia individualistico-borghese che presuppone il consenso nel momento della celebrazione del matrimonio e la sua permanenza attraverso tutte le vicissitudini del matrimonio stesso ond'esso possa durare giuridicamente: è la pura concezione contrattualistica laica adottata da molti Paesi per la quale il divorzio diventa una cosa normale nella logica della natura del matrimonio anche se sottoposto a condizioni o a limitazioni. C'è un tipo di famiglia sociologico-storicistico che fa dell'istituto del matrimonio l'espressione dello stato di evoluzione economica della società: società statica vuol dire famiglia statica, famiglia statica vuol dire indissolubilità del vincolo; mentre società dinamica vuol dire famiglia dinamica, cioè possibilità di scioglimento del vincolo. È in sostanza la concezione socialista o marxista che ammette il divorzio più o meno facilitato dalle condizioni economiche, dallo sviluppo della società collettivistica; ma in sostanza la famiglia non è un istituto giuridico, tutt'al più un centro di interessi che dura finchè durano le condizioni storiche esterne che lo consentano. Ma nella Russia sovietica, che aveva accettato la più ampia concezione del divorzio, considerando il matrimonio una invenzione piccolo-borghese, anche là il vento muta: il divorzio si fa sempre più difficile sin dai tempi di Stalin. Ricordo un esempio storico che ritorna ad onore di Stalin in un periodo di riabilitazione dello stalinismo — non sono certo io uno stalinista —. Dopo la guerra vittoriosa un gruppo di generali e di marescialli chiese al generalissimo il permesso di divorziare dalle vecchie mogli, che avevano anch'esse attraversato tutte le tristi vicissitudini della guerra, per sposare delle giovani e avvenenti ballerine del Bolscioi. Il vecchio dittatore, che pure a sentire Kruscev — e non ci credo questa volta — avrebbe fatto ammazzare la sua seconda moglie, non solo irritato cacciò tutti costoro dalla sua presenza, ma li minacciò di immediata deportazione in Siberia qualora avessero preferito le fluenti chiome bionde delle ballerine ai sofferti capelli grigi delle fedeli compagne in trepida attesa per il loro ritorno dalla guerra.

C'è un tipo di famiglia individualistico-comunitario che prende le mosse da un consenso iniziale libero e consapevole, senza che esso possa venire risolto successivamente perchè ormai è sorta una comunità che trascende i singoli per la tutela di diritti e di doveri e quindi di interessi che toccano i fini che il matrimonio deve realizzare come corpo intermedio tra il singolo, la società e lo Stato.

L'articolo 29 della Costituzione sancisce appunto che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Sia che si tratti di un tipo di società patriarcale, dove il nonno è il punto di riferimento, paternalistica do-

ve il *pater familias* è il centro del sistema o egualitaria dove le responsabilità sono divise tra i coniugi, è chiaro che l'espressione « società naturale » è nuova. Per quanto si vadano a sfogliare i vecchi codici, non si trova a proposito del matrimonio una espressione di questo tipo. Direi che essa appare per la prima volta in una Costituzione; figlia della idea della « istituzione » propria della scuola privatistica francese, essa si inserisce nella rinascita del diritto naturale in questo secondo dopoguerra che sottolinea la comunità come una struttura sociale che preesiste allo Stato e che dallo Stato non può essere modificata senza un attacco alle condizioni stesse che rendono possibile una ordinata convivenza ed il progresso.

Tutta la nostra Costituzione è legata all'idea della comunità o dei corpi intermedi che hanno caratteristiche e natura proprie. Il positivismo giuridico per il quale sola volontà normativa era la volontà dello Stato è del tutto superato: prima dello Stato viene la persona umana e vengono le comunità nelle quali si evolve la personalità dell'individuo. Vedasi l'articolo 2 della Costituzione, importantissimo in questa materia per poter affermare che la nostra Costituzione è comunitaria e non individualistica, personalistica e non collettivistica; è un nuovo mondo che si apre davanti a noi ed è in nome di questo indirizzo della Costituzione che le leggi devono essere create ed interpretate per essere messe in armonia con l'ambiente storico e culturale nel quale viviamo ed operiamo.

Dico che devono essere create anzitutto perchè il legislatore comune non può violare lettera e spirito della Costituzione con una legislazione che si pone in antitesi con i princìpi sui quali la legge fondamentale dello Stato è basata. Dico che vanno interpretate perchè il giudice non può essere creatore della legge, bensì colui che la applica tenendo conto dell'atmosfera storico-politico-costituzionale nella quale la società vive. Dobbiamo dire ben chiaro che mentre abbiamo dei magistrati ben responsabili dell'altezza dei loro delicati compiti, altri ne abbiamo che « libido fan licito in lor legge », come se la libertà di cui godono fosse libertà dalla legge e non libertà nella legge.

Se la famiglia è una comunità essa ha bisogno di stabilità per realizzare i suoi fini e questa stabilità, a nostro avviso, è garantita dalla indissolubilità del matrimonio.

E qui non c'è distinzione, sia ben chiaro, tra matrimonio civile e matrimonio concordatario. A tale proposito devo dire che il contenuto delle Note italiane e vaticane non ci è giunto ufficialmente a conoscenza tramite una parola o una valutazione della relazione tratta da un giudizio della Commissione esteri che non ha potuto dire una parola sul « libro verde ». Questo libro è stato semplicemente incasellato, ma l'incasellamento non è ancora un istituto di diritto parlamentare previsto dal Regolamento. Discuterò quindi come se queste Note non ci fossero, perchè ufficialmente non comunicate, anche se il contenuto ci è ben noto *ex aliunde*.

Tanto il matrimonio civile come il matrimonio concordatario sono regolati dal diritto naturale e sono perciò indissolubili. Noi non facciamo, e lo ripetiamo, una battaglia religiosa ma solo una battaglia civile. Sarebbe anticostituzionale stabilire una disparità di trattamento per chi sceglie un matrimonio o un altro essendo tutti e due gli sposi portati a costituire una società naturale. La nostra Costituzione, come ho detto, è aperta sul diritto naturale che è fonte principale del diritto positivo. Non è solo una critica del diritto positivo (unico valido) verso un miglior dover essere, ma è un dover essere cogente anche per la volontà dello Stato; e si veda il campo del diritto penale ma soprattutto del diritto internazionale per essere convinti di quanto vado dicendo.

Tutta la scienza giuridica europea è oggi legata al riconoscimento di un diritto naturale che rinasce dalla rovina delle guerre; sia che si tratti di un riferimento ad un diritto naturale di scolastica memoria, sia che si tratti di un diritto naturale razionalmente inteso, parente del giusnaturalismo illuministico, sia che si tratti di un diritto naturale esistenzialisticamente interpretato, la dogmatica giuridica contemporanea rifiuta di riconoscere nello Stato l'unica fonte del diritto, rifiuta la teoria dell'autolimitazione di labandiana e quindi prussiana memoria sgorgata dalla concezione autoritaria e accentratrice dei poteri dello Stato, per rite-

nere che sussistono dei vincoli anche per la volontà dello Stato, tratti dalla natura delle cose o dei rapporti sociali. La sistematicità del diritto si lega così alla sua problematicità, poichè è questa che infine conta, vincolando le coscienze e le scelte etiche. I processi di Tokio e di Norimberga dovrebbero pur dirci qualche cosa. Con la legge Fortuna si fa invece un grande passo all'indietro poichè si vuota di ogni significato un'espressione che rappresenta una riconquista di una posizione che era andata perduta col sopravvento del positivismo giuridico, che è sempre stato fonte di ingiustizie e di disparità di trattamento. Con questa legge si vuole affermare una laicità radicale dello Stato non solo in senso confessionale ma innanzitutto rispetto ai valori morali di fondo che regolano la vita sociale; cioè una neutralità etico-sociologica.

Con questa legge si vuole finalmente umiliare la Democrazia cristiana attraverso una combinazione milazziana che dovrebbe essere sentita dai liberali come un obbrobrio, anche se i comunisti del fronte anti-divorzista suonano il flauto e non pestano il tamburo e il *tam-tam* come i socialisti, particolarmente quelli del PSIUP. Con questa legge si nega ai concordati la natura di accordi internazionali che vincolano lo Stato in nome di un'esigenza di diritto naturale: il principio che *pacta sunt servanda,* e non c'è differenza tra trattato e concordato. Si viola così il principio dell'articolo 10 della nostra Costituzione democratica repubblicana. Con questa legge si porta offesa alla nostra coscienza di democratici che, se pur colpiti e stupiti dalla stipulazione di un patto che consolidava nel 1929 il regime imperante, potemmo di questo patto servirci come membri dell'Azione cattolica perseguitata e colpita (basta ricordare il 1932) per preparare la riscossa democratica del Paese ed essere oggi il partito di maggioranza relativa su cui pesa la massima delle responsabilità per il domani.

Con questa legge si irride alla saggezza di un'Assemblea costituente che con l'articolo 7 volle democraticizzare il Concordato perchè divenisse legge voluta dal popolo e che servisse al popolo per la salvaguardia delle sue tradizioni religiose, che a nostro avviso stanno alla base delle tradizioni civili. Con questa legge in effetti si nega la personalità giuridica internazionale alla Santa Sede e si irride a quelli che sono i diritti che scaturiscono anche per la controparte come conseguenza di lunghe trattative che ci sono state, proprio in tema di articolo 34 del Concordato. Non si può oggi, quando siamo per comune volontà dei contraenti in fase di revisione delle norme superate dal tempo, che passa anche per i concordati, vulnerare unilateralmente la norma più importante che il Concordato racchiude, come se i concordati fossero del tutto superati o fossero da Costantino in poi da mettersi tutti nell'archivio, in un museo archeologico, perchè tanto la Chiesa è cambiata e anch'essa non pensa più ai concordati come ad uno strumento giuridico di regolarizzazione dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Questa tesi del superamento dei concordati e della giurisdizione della Chiesa in uno spirito conciliare giovanneo che non è mai esistito, è da respingersi in termini categorici: non c'è nulla che ci permetta di affermare che la Chiesa non considera se stessa una società perfetta che ha una propria organizzazione, un proprio diritto e che, in quanto persona di diritto internazionale, rispetta gli impegni assunti e intende che la controparte abbia anch'essa a portare rispetto a ciò che ha sottoscritto.

Non sono in grado di dire se con l'articolo 7 l'articolo 34 sia stato costituzionalizzato: il problema è importante, ma non è determinante, quando l'articolo 7 afferma che le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale; da ciò si evince che le procedure per la revisione dei Patti, quando le modificazioni non siano accettate dalle due parti, sono state costituzionalizzate per cui, in mancanza di accordo con l'altra parte, non basta più una legge ordinaria a modificare un articolo del Concordato: e qui si vuole modificare l'articolo 34 del Concordato, quell'articolo cioè che riconosce gli effetti civili al matrimonio disciplinato dal diritto canonico quando sia stato trascritto nei registri dello stato civile.

Gli argomenti portati avanti per avvalorare la tesi divorzista sono — mi si perdoni

— speciosi e infantili e ancora una volta non mi interessa se attraverso quella norma ci sia stata una recezione del diritto canonico nell'ambito del diritto civile o se ci sia stato un rinvio formale o sostanziale al diritto canonico: ciò che è determinante è l'obbligo che lo Stato italiano si è assunto di dare pieno riconoscimento giuridico al sacramento del matrimonio celebrato nelle forme che il Concordato prevede. Ma si badi bene che non si tratta di una prevalenza delle forme o del rito sulla sostanza delle cose, come se il rito fosse canonico e la sostanza riservata al diritto civile italiano: è proprio la sostanza del matrimonio concordatario sottratta, sulla base di un accordo, alla regolamentazione dello Stato e rimessa a quella canonistica. Non si può, senza dare prova di grossolano spirito umoristico, affermare che la indissolubilità del vincolo attiene agli effetti del matrimonio, quando essa è la caratteristica più marcata e saliente del matrimonio canonico.

Gli effetti civili attengono a ben altre cose: riguardano i figli, la dote, le successioni, ma non la durata del matrimonio che non è affatto un contratto a termine, ma è *consortium omnis vitae* e, come tale, vincolo monogamico e indissolubile. Come potrebbe conciliarsi una tesi che relega l'indissolubilità tra gli effetti del matrimonio e nega la giurisdizione ecclesiastica esclusiva in tema di cause che attengono a matrimoni concordatari, di fronte ad una norma concordataria che consente al giudice civile — dico consente — di conoscere delle sole cause di separazione personale?

Si aggiunga che la Cassazione, anche a sezioni riunite, ha sempre negato la possibilità di delibare una sentenza di divorzio pronunciata all'estero, quando il matrimonio sia stato celebrato in Italia con modalità concordatarie.

È quindi al sacramento del matrimonio che viene dato dallo Stato un riconoscimento esplicito. Il Concordato, anche se lo si vuole interpretare maliziosamente in termini restrittivi che ne alterano la natura (vedi, ad esempio, l'interpretazione Barile), ha rappresentato e rappresenta una svolta del nostro ordinamento giuridico e politico. Esso non è un qualche cosa che va noiosamente sopportato in attesa della sua fine per morte naturale o per morte violenta, ma un fermento di vita che è entrato nell'organismo statuale dando a questo valori, natura, finalità nuovi, prima non conosciuti o rifiutati. Tutto il Concordato è polarizzato attorno al sacramento del matrimonio, al riconoscimento del potere spirituale della Chiesa, ad una scuola cristiana. Questo è ciò che esso tutela e non solo, come si vorrebbe, i diritti sindacali dei sacrestani, come ai tempi di Giuseppe II, padre del giurisdizionalismo austroungarico.

Tutto ciò ci dice che quando un cittadino italiano ha scelto il matrimonio concordatario ha compiuto liberamente e quindi democraticamente una scelta di fondo, ha inteso contrarre un matrimonio regolato nella sua sostanza dal diritto della Chiesa e solo dal diritto della Chiesa, rimettendo al diritto dello Stato i soli effetti civili e l'eventuale causa di separazione personale. Questa regolamentazione può essere modificata solo consensualmente e se tale reciproco consenso non si trova può essere modificata solo con legge costituzionale, il che non è della legge Fortuna. Non sussistendo accordo tra le parti su questo punto ed avendo la Chiesa, da quanto ho sentito, espresso un parere diametralmente opposto a quello espresso dal Governo e dalla relazione di maggioranza, ne consegue la illegalità procedurale, costituzionale della riforma del diritto matrimoniale a termini dell'articolo 7 della Costituzione. Siamo di fronte ad un progetto di legge anticostituzionale perchè viola la Costituzione nell'articolo 7, in relazione all'articolo 34 del Concordato.

È questa naturalmente la lesione più eclatante di un accordo internazionale inserito nella Costituzione e diventato quindi legge dello Stato. Solo per questa ragione la legge Fortuna dovrebbe dichiararsi anticostituzionale e venire respinta dal Senato senza attendere il responso della Corte costituzionale. Ma pensare che essa sia l'unica ragione di anticostituzionalità sarebbe troppo facile ed ingenuo. Noi qui non combattiamo una battaglia confessionale, ma sulla scia di coloro che hanno fatto l'Italia un secolo fa e che, anche in nome dei valori della famiglia e

pur essendo liberali, ma liberali pre-malagodiani, hanno sempre respinto il divorzio (basti pensare al Salandra nel 1914), combattiamo una battaglia per la famiglia *tout court* prescindendo dal carattere laico o sacramentale del matrimonio. Non vediamo la ragione per la quale una famiglia di cittadinanza italiana ma di fede israelitica o senza fede debba, rispetto al matrimonio, godere di un trattamento diverso da quello che viene previsto per una famiglia cattolica. Questa disparità sarebbe, in effetti, di natura anticostituzionale. Noi pensiamo al tipo di famiglia che il costituente ha scelto e posto alla base del sistema. Ripetiamo: la famiglia come società naturale, a prescindere dalla natura del matrimonio che ne sta alla base, cioè cattolico, civile o celebrato davanti ad un ministro di un culto acattolico.

Ecco perchè già l'articolo primo della legge è un articolo anticostituzionale. È ben vero che il matrimonio importa l'esistenza tra i coniugi di una comunione spirituale e materiale, ma esso non importa solo questo. Non è la pura *affectio maritalis* che fa il matrimonio: questa sarà presupposto o conseguenza di un vincolo giuridico che, se liberamente contratto, crea una *societas familiaris* che non può più essere distrutta senza compromettere l'intelaiatura stessa della società. Lo so bene che per molti di voi, secondo le dottrine che professate, il matrimonio è la tomba dell'amore. Ma esso è per noi invece la sublimazione dell'amore stesso che si fa duraturo proprio attraverso la costituzione di un vincolo giuridico sul quale la famiglia riposa.

Sull'anticostituzionalità dell'articolo 2 si è già lungamente parlato e più non mi soffermo. Il collega Carraro, nel suo intervento nella prima giornata di discussione sulle pregiudiziali, riprendendo lo spunto dall'intervento di Nencioni, ha pure parlato di una incostituzionalità della legge rispetto all'articolo 3 della Costituzione in quanto si viene a creare una disuguaglianza con una differenza di trattamento tra figli di coniugi divorziati e figli che hanno una famiglia naturale. L'osservazione è acuta e pertinente ed io la sottolineo anche in questo momento; disparità che non è soltanto legale ma è la conseguenza pratica di una anormale situazione di fatto nella quale, a causa del divorzio dei genitori, i figli di questi divorziati vengono a trovarsi, spesso abbandonati moralmente e senza quelle possibilità che solo la famiglia legittima può dare.

Ma le ragioni per le quali la legge Fortuna è da ritenersi anticostituzionale continuano e sono casi nei quali il sentimento umano della solidarietà, se non si vuole usare la espressione della carità cristiana perchè di tinta reazionaria e confessionale, viene volutamente dimenticato e calpestato dal legislatore. Pensiamo all'articolo 3, n. 1, quando ci sia stata sentenza penale di condanna per i fatti ivi elencati; all'articolo 3, n. 2, quando si tratta di assoluzione per infermità di mente. Il senatore Torelli ieri ha ampiamente discusso sul tema. Ma se la pena deve tendere alla rieducazione morale e sociale come si può pensare che questa rieducazione venga favorita da una messa al bando dalla famiglia attraverso il divorzio? Il legame spirituale e giuridico che lega il colpevole alla famiglia, anche nel caso in cui abbia peccato contro la stessa, è uno stimolo potente alla riflessione e alla emenda. Con il divorzio viene meno al condannato un appoggio esterno che lo spinga a interiorizzarsi in vista di un'emenda che lo redima. E bene fa il Ministro a concedere ai detenuti — questa volta parlo bene del Ministro — il matrimonio, proprio perchè la pena già dura non diventi più dura ancora attraverso un isolamento morale che può portare alla disperazione. Per quanto grave sia il fatto c'è sempre possibilità di redenzione. Almeno questa è la dottrina del cristianesimo che punta sempre sul recupero morale dell'uomo.

Ma il divorzio domandato da uno solo dei due coniugi si fa ancora più drammatico quando si tratta di infermità di mente, quando a cagione di questo stato psicologico o patologico il malato viene abbandonato a se stesso con o senza cura ma indubbiamente in uno stato di isolamento e di abbandono che aggrava quella malattia, e ogni recupero diventa impossibile. E questo si chiama civiltà, progresso, conquista di libertà quando altro non è se non egoismo, carenza di

ogni solidarietà, *le désert de l'amour* per dirla col Mauriac? Ma non è forse il caso di invocare l'articolo 2 della Costituzione laddove la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità? Il diritto al matrimonio è un diritto inviolabile; il divorzio ne costituisce la violazione più radicale; nei casi ricordati distrugge la speranza che è la leva della vita come l'amore ne è l'essenza. Questa legge distrugge l'amore e la speranza, è una legge odiosa alla quale noi ci opponiamo decisamente in nome di quei valori morali e giuridici sui quali è basata la nostra visione democratica della vita, consci di fare il nostro dovere rispetto alle aspettative di una larghissima parte dell'opinione pubblica, anche non legata al nostro partito, che vede in questa legge motivi di apprensione e di angoscia. Noi crediamo quindi che l'anticostituzionalità di questa legge tecnicamente tanto infelice e primitiva riposi su una serie di considerazioni che la rendono anticostituzionale in ogni suo momento.

1) C'è innanzitutto l'articolo 7 della Costituzione che, in riferimento all'articolo 34 del Concordato, rende anticostituzionale l'articolo 2 ove il matrimonio concordatario viene schiacciato sotto una frana di ragionamenti non degni di chi si vuol chiamare giurista.

2) C'è l'articolo 29 della Costituzione che rende anticostituzionale la legge anche sotto il profilo del matrimonio civile in quanto ne distrugge la natura di società naturale o comunitaria per se stessa duratura e ne fa un vincolo determinato soltanto da passione o da sentimento passeggero. È la degiuridicizzazione del matrimonio che ci turba, perchè non ci sarà al mondo Stato più largo in materia divorzistica del nostro Paese: basti pensare al divorzio come conseguenza di una quinquennale separazione di fatto che può essere originata unilateralmente dal coniuge che chiede il divorzio anche se colpevole. Tutto diventa lecito e possibile in un clima di assoluto lassismo.

3) C'è l'articolo 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. E questo è un riferimento alla famiglia come comunità che serve alla formazione della personalità dell'uomo; norma che viene sacrificata quando la famiglia viene distrutta, specie nei casi di soluzione unilaterale e di ripudio che il progetto prevede.

4) C'è l'articolo 3, come detto, che vieta una discriminazione tra figli di famiglie non divorziate e figli di famiglie divorziate ai quali viene meno la possibilità di un pieno sviluppo della persona umana per le condizioni abnormi nelle quali si vengono a trovare per il divorzio dei genitori. E mi rimetto al riguardo alle lucide argomentazioni scientifiche del collega Picardo.

5) C'è l'articolo 27 della Costituzione, la dove è detto che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato che il divorzio certo non facilita ma aggrava.

Queste in sintesi le ragioni costituzionali che militano contro il divorzio, alle quali si può aggiungere l'articolo 10 della Costituzione il cui presupposto è il riconoscimento del principio *pacta sunt servanda,* che è principio non solo giuridico ma morale e politico. Qui si tratta di scegliere tra Machiavelli, che voleva il principe « golpe e lione » contemporaneamente, e coloro che lo vogliono non animale astuto e violento ma uomo responsabile fedele al bene comune e ai patti liberamente assunti che diventano imperativo categorico per la coscienza.

La democrazia non può essere machiavellica nel senso deteriore della parola ma è il reggimento politico di opinione basato sull'onestà mentale, sulla retta interpretazione dei patti sottoscritti, sulla fedeltà alla parola data, sul rispetto della tradizione civile feconda e operosa, sull'interesse sociale effettivo dei provvedimenti che essa viene approvando. Soprattutto sulla libertà di espressione del pensiero, senza riserve mentali, sotterfugi astuti, callidità di linguaggio.

È in atto una discussione con la Santa Sede sulla revisione del Concordato. Perchè mentre dura ancora questa discussione si butta sul tavolo la legge Fortuna che costituisce il punto più delicato di tutta la questione come per forzare una revisione che si

sa non accettabile dall'altra parte e che può essere foriera di conseguenze ancora più gravi?

Sia chiaro che noi non vogliamo una guerra di religione. Troppo hanno lottato in Italia fra loro guelfi e ghibellini. Era una storia che sembrava finita e per noi era finita: che interesse c'è ad aprirla di nuovo?

Qui noi combattiamo — ripeto — una battaglia civile, non religiosa. Non saremo noi responsabili di una lotta religiosa se domani questa dovesse riaprirsi attraverso un completo e radicale processo di laicizzazione del Paese nel senso deteriore della parola.

Non fidatevi troppo — lo dico agli avversari — di quello che diceva Erasmo da Rotterdam, che *omnes italici atei sunt,* perchè quando viene l'ora della resa dei conti — e sia per tutti la più lontana — *omnes italici clerici fiunt.* Cerchiamo invece di non essere nè atei nè clerici ma uomini democratici responsabili che vedono in questa legge uno strumento irreparabile di divisione e di danno ed un'arma che si rivolterà contro coloro che per primi l'hanno usata. Non è così che si lavora per la pace, la concordia e la democrazia. (*Vivissimi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Del Nero. Ne ha facoltà.

D E L N E R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere la parola sul disegno di legge per l'istituzione del divorzio in Italia non può non esprimersi un profondo senso di disagio per l'atteggiamento di chiusura ad ogni dialogo da parte dei sostenitori del disegno di legge; vi è una preconcetta decisione, una mancanza di volontà di approfondire un tema tanto importante per la società italiana in profonda trasformazione, che richiede l'impegno comune a riaffermare i valori morali e non certo l'introduzione di un istituto che mina il tessuto sociale, che esalta gli egoismi a danno degli interessi sociali, che minaccia ancor più la saldezza della famiglia, fondamento primo ed ultimo della società.

Occorrerebbe invece riflettere e non lasciarsi suggestionare da un eterogeneo fronte laicista, che strumentalizza per fini politici alcuni casi pietosi e realizza una convergenza di forze diverse e contraddittorie in un piano negativo, ma che non cerca per nulla di esprimere una riforma positiva del diritto di famiglia che superi difficoltà e disagi avendo come meta il bene comune.

Il divorzio non è nè un valore sociale nè un rimedio, ma è istituto estraneo alla realtà sociale e all'ordinamento giuridico italiano e fonte solo della disgregazione della famiglia.

Noi per dovere di coscienza di cittadini nel riaffermare la nostra volontà contraria all'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'istituto del divorzio ci permettiamo di richiamare l'attenzione dei colleghi sul significato e valore del matrimonio e della famiglia, sul modo come la realtà sociale italiana di oggi vede il matrimonio e che cosa chiede alla famiglia, sulle conseguenze dannose del divorzio, sulla sua estraneità e contraddittorietà con la tradizione giuridica e con l'attuale ordinamento giuridico italiano, ed infine sulla gravità, sul semplicismo e sulle incongruenze della legge in esame, per concludere sottolineando che il Paese non chiede di aumentare la disgregazione familiare, ma una riforma del diritto di famiglia che rafforzi l'istituto ed aiuti a superare i problemi e le difficoltà del periodo di grandi trasformazione sociali ed incertezze morali che stiamo attraversando.

Occorre in primo luogo sottolineare che il disegno di legge Fortuna, Baslini ed altri non mira ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano il cosiddetto « piccolo divorzio » per i casi pietosi, come era per il disegno di legge Sansone, presentato in precedenti legislature, ma un divorzio amplissimo che comprende i casi particolari, ma si estende praticamente al divorzio consensuale e al divorzio unilaterale, automatico senza il consenso ed anche contro la volontà di uno dei coniugi.

Non si tratta di una sanatoria di situazioni difficili esistenti di fatto, ma di decidere quale tipo di matrimonio si vuole e quindi su quale tipo di famiglia si deve fondare la società italiana per gli anni venturi.

Noi non abbiamo mai creduto al piccolo divorzio, proprio perchè si tratta di scegliere un tipo di famiglia, che per noi è un or-

ganismo non transeunte, nè legato alla costante volontà dai coniugi, ma istituto cardine della società, che, costituito, acquista una propria stabilità, ha propri diritti, che non sono più rinunciabili o abrogabili dalla particolare volontà dei coniugi.

Non è in discussione un punto del programma politico della Democrazia cristiana, od una visione confessionale e religiosa di un problema, ma la struttura stessa della società, fondata sul diritto naturale, sulla Costituzione, sulla tradizione e sul costume del popolo italiano. Per questo e non per fini ostruzionistici l'ampiezza ed il numero dei nostri interventi, con la speranza che la saggezza e l'equilibrio dei colleghi li riporti ad una serena riflessione e meditazione.

In un periodo di rilassamento morale, di accentuato egoismo ed edonismo è dovere dei responsabili della vita pubblica di non seguire la scia corrente verso la disgregazione e lo svilimento dei valori morali e sociali, ma aiutare, con le leggi, a riaffermare i valori superiori, a rafforzare le basi sociali per una convivenza più umana.

La società civile nel disciplinare il matrimonio deve avere come fine non l'egoismo dei singoli, ma il bene comune.

La famiglia è cellula sociale fondamentale e primo centro di interessi ed affetti per l'individuo. Essa resta, come la definisce Cicerone, « fondamento della città e quasi seminario della Repubblica », resta « ponte » — secondo la definizione di Marx — « tra la natura e la società, della quale condiziona i valori », è il centro degli affetti, consorzio della vita per la procreazione ed educazione dei figli, fondato sul « grande sacramento del matrimonio » secondo il cristianesimo.

Tale è però solo la famiglia stabile, una ed indissolubile, non precaria o temporanea, retta solo dal permanere dell'attrazione tra i coniugi.

Questa famiglia può avere le sue crisi temporanee o profonde e va aiutata a superarle; il divorzio non risolve certo le crisi familiari, ma le accentua ed è incentivo costante alla distruzione della famiglia.

Le società più divorzistiche si trovano su una china che, rendendo facilmente solubile il vincolo, distruggono il vincolo stesso e con esso la realtà umana della famiglia.

Il piccolo divorzio fa sorgere il grande divorzio o il divorzio automatico ed infine l'annullamento stesso del matrimonio responsabile e della famiglia quale istituzione sociale.

Il matrimonio è una vicenda esistenziale estremamente complessa nella quale confluiscono numerose componenti sociali, tra le quali ha particolare importanza la dimensione giuridica.

Alcuni giuristi, anche in sede di Costituente, sostennero che il matrimonio e la famiglia sono affidati al costume di un popolo e che non dovevano pertanto trovare spazio nella Costituzione.

Venne allora affermato che la Carta fondamentale del nuovo ordinamento giuridico italiano non poteva ignorare un istituto che è fondamento della società nel suo essere e nel suo divenire.

Ogni ordinamento giuridico invero ha due compiti fondamentali: quello di costruire e conservare la pace tra i consociati e quello di organizzare e realizzare il perseguimento dei fini, che si considerano di primaria importanza in rapporto alla realtà sociale attuale con i suoi bisogni da soddisfare ed i suoi rapporti da regolare.

Il diritto pertanto attraverso norme ed istituti risponde alle attese della società ed insieme configura modelli di comportamento, ai quali si deve adeguare il costume e l'agire dei soggetti all'ordinamento giuridico.

Certo la famiglia è un'esperienza profondamente umana che si regge sull'amore, sul costume, sulla moralità. In essa l'uomo cerca la propria felicità, molto spesso il significato del proprio lavoro e della propria vita. È pertanto un fatto che nessuna norma potrà mai comprendere; come nessuna legge potrà mai dare la felicità e la pace del cuore.

Ma la famiglia è elemento talmente essenziale e centrale nella vità della società, che nella storia di tutti i tempi e di tutti i luoghi troviamo che ogni società civile ha stabilito anche giuridicamente le linee essenziali del matrimonio e della famiglia.

La famiglia è società naturale, che ha i suoi princìpi costitutivi fondamentali nella natura stessa dell'uomo e della società; essa sorge per un libero incontro di volontà dei due coniugi, ma, costituita, acquista una sua propria rilevanza di forma morale e cen-

tro di diritti propri, che sono superiori alla stessa volontà e potestà dei coniugi.

Gli stessi divorzisti in generale confermano che l'*optimum* è la famiglia stabile e duratura e vedono il divorzio solo come male minore, anche se alcuni di essi considerano il matrimonio solo quale atto transeunte, che dura finchè permangono i rapporti di amore e comprensione scambievole.

Entrambi cadono in una suprema incoerenza: o la famiglia esiste al di là del permanere della volontà di unione dei due coniugi o essa non è più un istituto stabile, ma solo un contratto temporaneo, la cui durata può cessare in ogni momento per volontà dei contraenti o solo nei casi riconosciuti dal legislatore, ed in questo caso essi appariranno allora un arbitrio o comunque una limitazione artificiosa della legge, che può essere sempre contestata chiedendo la riduzione continua di tali limitazioni.

È lo stesso matrimonio allora che non regge. Esso infatti se affidato, nella sua durata, esclusivamente alla spontaneità e volontà dei coniugi non può che essere un contratto privato, che può essere con facilità sciolto ed allora non ha senso neppure il costituirlo o comunque lo Stato, di fronte ad esso, non può fare che il procuratore del registro che annota, per ragioni di ordine, la volontà dei contraenti senza potere di interferire nè sulla costituzione del rapporto nè sulla sua durata.

Il divorzio che fa sorgere il matrimonio provvisorio distrugge il matrimonio stesso nel suo valore sociale.

Coerentemente le società più divorzistiche hanno ridotto il matrimonio all'incontro di due persone, che decidono di andare a vivere insieme e lo notificano all'ufficio anagrafico così come notificheranno allo stesso ufficio che hanno deciso di non vivere più insieme.

Queste forme abnormi, che sono conseguenza dell'aver distrutto il vero principio del matrimonio indissolubile, sono contro la coscienza comune.

I due giovani che si incontrano per costituire la nuova famiglia, pur disponendo liberamente della loro personalità, nè dispongono in funzione di un grande atto di amore, per concorrere a dare la vita a nuove creature.

È pertanto un incontro libero sì, ma che non interessa solo coloro che lo vogliono, ma anche coloro che dall'incontro nasceranno e tutta la società che attraversa i matrimoni si perpetua nel tempo. Col matrimonio si costituisce la famiglia, non una semplice comunione di due persone di sesso diverso. Dal matrimonio nascono non solo rapporti tra i contraenti, che dagli stessi possono facilmente essere modificati o dissolti, ma si costituisce un'entità nuova, la famiglia, che ha diritti propri, e si stabilisce uno *status* nuovo di coniugato e di genitore, che acquista una nuova validità e resistenza, che non può essere cancellata dalla libera ed arbitraria volontà delle parti.

Per questa caratteristica di istituzione sociale in tutti i tempi si è posto il rapporto tra famiglia e potere pubblico.

La famiglia è certamente un ordinamento originario, che non deduce i suoi poteri, i suoi diritti ed i suoi doveri dallo Stato, il quale non può sovrapporsi alla famiglia negandone la sua originarietà; ma la famiglia non è neppure un affare privato dipendente solo dalla volontà particolare e momentanea dei contraenti, bensì essa è frutto di un incontro di volontà profonda che mira a costituire un istituto per la vita propria e per la vita della comunità sociale.

Lo Stato ha interesse a che la famiglia esista e sia stabile, ed ha il dovere di rendere possibile la vita della famiglia, di sanzionarne gli illeciti, di garantire alla stessa il raggiungimento dei suoi scopi. Presso tutti i popoli è stato colto il senso profondo ed il nesso inscindibile della famiglia con la società e lo Stato.

Il popolo ebraico, custode del pensiero dell'Antico Testamento considerato anche a prescindere dal suo significato religioso, affermò una decisa intuizione della famiglia, quale società originaria e naturale costituita dal vincolo di amore totale e necessario, che esaurisce e nobilita la personalità dell'uomo e della donna in una comune dignità di partecipi dello stesso disegno di creazione, intuizione che confermò nella rinascita dell'umanità dopo il diluvio, cui solo la famiglia

sopravvive, quale sorgente ricreatrice della vita e della storia.

Così nella cultura greca la famiglia è nesso dei rapporti tra individuo e comunità.

Nella poesia di Omero la stessa tragedia della guerra è vista come lesione dell'ordine del matrimonio e della famiglia e nella tragedia di Eschilo il delitto familiare è visto come delitto totale che colpisce la divinità, la famiglia e lo Stato, che chiede la vendetta e la ricomposizione durissima ad opera del figlio, mentre tutta la vicenda di Ulisse è permeata dalla nostalgia della famiglia.

Presso i Romani la famiglia ha una dimensione diversa legata più dal vincolo del sangue ed unita dal potere del *pater familias* che dal vincolo del matrimonio, come presso altri popoli è la famiglia tribale che forma l'ossatura della società.

Tutti i popoli civili riconoscono però nella famiglia un istituto di rilevante interesse sociale che sta al di sopra del volere e dell'egoismo del singolo.

Sarà solo con l'illuminismo, nell'esasperante esaltazione dell'uomo e del suo individualismo, che il matrimonio verrà configurato come contratto privato.

È il concetto dell'uomo nato buono e reso cattivo dalla società, è il disprezzo verso le strutture che porta ad una visione egoistica della ricerca della felicità, ignorando che l'istinto umano verso il male può offuscare la ragione e che i più deboli sono travolti nella libera lotta di ciascuno per sopravvivere e cercare la felicità, se l'ordinamento giuridico non li protegge.

Il codice napoleonico dovrà poi reagire a tali tendenze e pur ammettendo il divorzio dovrà contenerlo per quanto possibile, negando così in questo i principi ispiratori della rivoluzione francese, perchè la realtà sociale, la necessità di difendere il bene comune obbligherà a dare ascolto al diritto naturale più che alla filosofia illuministica.

La famiglia sorge pertanto nell'incontro di due volontà che perseguono non un fine particolare ed immediato, ma un impegno di vita, che viene reso ufficiale e valido dallo Stato e per il cristiano elevato dalla dignità del sacramento.

Ecco perchè la teoria puramente contrattualistica del matrimonio è stata abbandonata e si è parlato di contratto « sui generis », di contratto costitutivo di *status*, ecco perchè la volontà libera e cosciente è necessaria per contrarre il matrimonio, ma non è più il motivo fondamentale per la sua continuità essendosi data origine alla famiglia, istituto che vincola i coniugi, che li lega ai figli, che li inserisce nel tessuto sociale quali uomini liberi, ma legati al valore, ai diritti, alla necessità di questo istituto sociale.

L'amore coniugale è la forza ed il clima dell'intera vita coniugale, ma per essere tale, deve, per sua intima esigenza e struttura, tendere al dono totale, esclusivo, perenne ed irrevocabile di se stessi all'altro coniuge.

Esso deve rinnovarsi continuamente, ma nella sua profondità, non quale semplice attività erotica. Il sentimento è certo a base della famiglia, ma per sentimento non va inteso il fatto emotivo o l'attrazione sensuale, ma la capacità di amare e donarsi con intelletto, ragione e volontà pura così da generare la pace e la serenità della convivenza e non il turbamento passionale, la frivolezza, il capriccio o l'avventura.

L'amore, il sentimento investono l'intera persona umana, sono conquista, sacrificio, collaborazione vicendevole ad un perfezionamento umano e non egoistica soddisfazione.

Nel matrimonio protagonisti sono i coniugi, ma nella loro azione si inseriscono i figli, verso i quali assumono doveri di protezione ed educazione. L'amore coniugale si dilata nei figli e attraverso essi si eleva, diviene capace di sacrificio e di esaltante donazione.

L'amore coniugale nel dono reciproco e nel servizio ai figli crea un'unità, che prima non esisteva, che sfugge dalle disponibilità dei singoli, perchè interessa entrambi i coniugi, i figli, la società.

Tale concezione del matrimonio e della famiglia postula la stabilità della famiglia stessa e l'indissolubilità del vincolo matrimoniale.

La donazione completa dei coniugi richiede la perpetuità del vincolo. Non si può avere donazione totale, fusione di due persone

nel fisico e nello spirito, con caratteri di provvisorietà e di temporaneità. Il solo pensiero della possibilità di rompere il vincolo uccide questa fusione. I giovani trovano talora difficoltà ad impegnarsi per la vita, ma sentono anche che solo con quest'impegno, che sia serio e cosciente e non solo passionalmente emotivo, possono costruire un rapporto che li trasforma e che ha un senso di capacità creativa di una realtà umana.

Il solo dubbio dello scioglimento sciuperebbe tutto il valore del matrimonio.

Il compimento dell'amore con la procreazione dei figli sarebbe completamente turbato. I figli hanno bisogno di una famiglia stabile, duratura per crescere, essere educati, formarsi alla vita.

Se è esatto, come abbiamo cercato di asserire, che l'ordinamento giuridico non può ignorare il matrimonio e la famiglia, esso deve tutelare e garantire questa perennità dell'amore coniugale e l'ambiente idoneo all'educazione dei figli attraverso la riaffermazione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale.

I divorzisti affermano che tutto questo è giusto finchè permane la comunanza delle volontà, degli affetti e della vita tra i coniugi, ma è inutile quando essa è finita, non potendo la legge tenere in vita un cadavere.

Ma quando un matrimonio, una famiglia è veramente inesistente senza possibilità di recuperi?

Si citano i casi pietosi, che come l'esperienza insegna, aumentano sempre perchè o il vincolo si afferma indissolubile oppure sarà vano limitare i casi dello scioglimento.

L'esistenza della possibilità di sciogliere il vincolo non rafforza i matrimoni vacillanti, ma li fa precipitare e mette in crisi anche i matrimoni che hanno qualche piccola ombra.

Si tratta di scegliere tra una famiglia stabile o una famiglia provvisoria.

Non può l'eccezione divenire regola.

L'ordinamento giuridico deve aiutare a mantenere la stabilità della famiglia e a superare le crisi, non divenire stimolo ed esca alla dissoluzione.

E nei casi più gravi del dissidio l'ordinamento giuridico deve difendere la stabilità e fare prevalere l'interesse della famiglia sull'egoismo dei singoli.

Alle considerazioni di principio che siamo andati riassumendo si risponde dai divorzisti che la realtà sociale italiana in questo dopoguerra è assai mutata, per cui non può più sostenersi la famiglia come tradizionalmente intesa, ma essa va considerata non più esistente quando è cessata la comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio.

La famiglia è pertanto non considerata più un istituto originario, che, costituito, ha una sua autonoma rilevanza morale, sociale e giuridica, ma solo una comunione spirituale e materiale di vita, che esiste solo finchè sopravvive questa comunione e cade nel nulla con semplice registrazione da parte del giudice, quando detta comunione cessa.

Nessuno vuol negare le profonde trasformazioni che la società italiana ha avuto in questo dopo-guerra, che hanno investito anche la famiglia.

Il passaggio da una società prevalentemente agricola ad una società industriale ed urbana, il lento scomparire della famiglia patriarcale e numerosa ed il sostituirsi della famiglia mononucleare, l'accresciuto lavoro extradomestico della donna, l'accentuata emigrazione e mobilità sociale geografica e verticale, le difficoltà di avere un'abitazione idonea, l'aumento dei consumi e del benessere economico pongono nuove esigenze e problemi alla famiglia.

La maggiore coscienza democratica, il maggiore rispetto della dignità della donna, l'elevazione del livello medio di cultura, la diffusione dei mezzi di comunicazione sociale, il maggiore spirito di indipendenza dei coniugi e dei figli nei rapporti tra di loro, l'eccitazione edonistica e sessuale e l'inquietudine dei tempi, specialmente nei giovani, pongono nuovi rapporti e modi di vivere nella famiglia.

Nel matrimonio si afferma oggi una parità tra i coniugi, una decisione dei nubendi fatta in un rapporto di maggiore libertà e di scelte affettive meno condizionate da fattori economici o dalle volontà della famiglia di origine.

Tutti questi elementi possono rendere più difficile la vita della famiglia e più duro il rispettarne le leggi, ma insieme danno più coscienza, libertà, capacità di esprimersi e di formarsi alla personalità dei coniugi e dei figli.

Pur riconoscendo le difficoltà non sembra che nessuna di queste trasformazioni metta in crisi il concetto naturale di famiglia. Potranno aumentare tentazioni e situazioni difficili che possono provocare crisi familiari, ma nessuno dei motivi accennati intacca i concetti fondamentali sui quali si regge la famiglia.

Occorrerà che lo Stato affronti con più energia i problemi che interessano la vita della famiglia, che riformi il diritto di famiglia, che renda attuale il precetto costituzionale che gli impone di proteggere la famiglia. Occorrerà una carica morale più valida che soccorra alle debolezze umane e una legislazione che orienti in tal senso.

Il divorzio non è chiesto dalla maggioranza degli italiani. Sono ben altri i problemi e le attese del popolo italiano, che è composto nella sua stragrande maggioranza da famiglie sane moralmente, che hanno le loro difficoltà, ma che sanno superarle nell'amore vicendevole, nello spirito di sacrificio, nella devozione ai figli, che sono fedeli alle tradizioni dei padri.

Per questo si teme il *referendum* perchè la maggioranza divorzista sa di non rappresentare il Paese reale.

È auspicata certo una riforma del diritto di famiglia, una maggiore protezione della famiglia, una casa ove la famiglia si ritrovi adeguatamente, una scuola che senta la necessità di collaborazione con la famiglia, una difesa dei giovani dall'immoralità dilagante, una migliore preparazione dei fidanzati, degli interventi decisi per evitare la divisione della famiglia a seguito dell'emigrazione, degli orari o delle località lontane di lavoro.

Si fa molto emotivo richiamo da parte dei divorzisti ai cosiddetti casi pietosi, tanto che il disegno di legge non osa chiamarsi di istituzione del divorzio in Italia, ma si presenta come provvedimento per « casi di scioglimento del matrimonio ». È una ipocrisia. Quando si prevede lo scioglimento del matrimonio a seguito di separazione dei coniugi durata per 5 anni si riconosce un divorzio generalizzato. Le furbizie e le frodi giudiziarie faranno il resto.

L'articolo 1 precisa del resto il significato della legge quando afferma che il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio quando accerta l'inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio.

Il comma 2° precisa che tale inesistenza è prevista dalle cause dell'articolo 3.

Ora a parte la larghezza di tali cause è il principio che si afferma che è grave e che dilaterà successivamente tali cause come è successo in tutti i Paesi divorzisti.

L'articolo nega la famiglia come istituzione sociale originaria avente propri diritti e validità di esistenza.

Per esso è la permanenza della comunione spirituale e materiale che fa esistere la famiglia.

L'assenza di tale comunione, anche per colpa del coniuge che chiede il divorzio, fa crollare l'istituto. I diritti dei figli, la difesa del coniuge innocente e vittima non hanno nessuna tutela.

È un'enormità morale e giuridica che la coscienza del nostro popolo respinge.

Per i cosiddetti casi dolorosi occorre vedere, a parte ogni considerazione di principio, anche la responsabilità dell'altro coniuge. Talora entrambi i coniugi ne hanno una responsabilità almeno morale e certi casi, come il maltrattamento, si prestano a facili errori ed abusi.

E d'altra parte i coniugi nello sposarsi non hanno preso l'impegno di vivere insieme nella buona e cattiva sorte? Nei migliori trattati di diritto penale si esalta il carattere di redenzione e di riabilitazione che deve avere la pena. Il coniuge che ha condiviso il sogno di amore e la vita non deve essere il primo a dare conforto al condannato e ad aiutarlo a risorgere?

A maggior ragione occorre riaffermare questo principio per il malato di mente.

Nel caso della separazione personale si compie un tradimento della volontà del cittadino. Chi ha consentito o subìto la separazione personale non ha voluto il divorzio.

Il passaggio automatico dalla separazione allo scioglimento del matrimonio è un arbitrio che egli deve subire.

Ed il coniuge, pur costretto alla separazione, può non volere il divorzio per il bene dei figli, per la speranza di ricostruire la famiglia.

Il divorzio difficilmente lo si presenta come un bene ottimale, ma di solito come un rimedio. Ebbene il divorzio non è un rimedio ma è incentivo alla disgregazione della famiglia.

In primo luogo aumenterà la leggerezza e l'irresponsabilità nel contrarre il matrimonio, nella certezza che non viene assunto più un impegno per la vita, ma solo temporaneo e facilmente risolubile.

Renderà più gravi e irreparabili le crisi familiari.

L'esperienza di tutti ci dice che molti matrimoni hanno periodi di crisi, (incomprensioni, malattie, disagi economici, eccetera) che vengono superati col tempo, con la riflessione, col cessare delle cause, della passione del momento.

La possibilità del divorzio invece trasformerà frequentemente in rotture definitive le crisi momentanee. Essa faciliterà le tentazioni di aumentare le relazioni extraconiugali e renderà più audaci quanti vogliono insidiare un matrimonio.

Sono problemi che devono essere particolarmente considerati in un popolo emotivo come il nostro con una carica sessuale non lieve, un popolo in grande trasformazione sociale, con spostamenti di popolazioni, sempre meno difeso dalla morale del villaggio e non sempre preparato moralmente ad affrontare situazioni e abitudini nuove.

La donna specialmente sarà la più esposta ad essere abbandonata, la madre che ha sacrificato la propria giovinezza al marito e ai figli potrà vedere trasformarsi la momentanea e deprecata avventura del marito in un distacco e in un divorzio; e la legge le lascia ben scarsa protezione anche sul piano economico, tenendo conto anche dell'abitudine, in molte famiglie, di tenere l'amministrazione dei beni e la proprietà intestata al marito.

La Camera non ha accettato neppure gli emendamenti che volevano garantire una assistenza previdenziale alla moglie divorziata.

Il divorzio inoltre richiama divorzio.

Esso è incitamento agli altri a divorziare e lo stesso divorziato nel nuovo matrimonio non troverà il più delle volte la soddisfazione concreta e la nuova famiglia non avrà vita migliore della precedente.

Ed i figli che in molti casi avevano ancora una famiglia, anche se zoppicante, si troveranno nella posizione di maggior disagio dovendo vivere con un genitore che si è unito ad altra persona dalla quale avrà altri figli, con una difficile convivenza, con gelosie e drammi gravi, o dovranno finire in un istituto di educazione, dove malediranno i genitori divorziati.

Problemi sorti in tutti i Paesi divorzisti, ma che saranno più gravi da noi per la particolare e secolare mentalità di attaccamento ai figli, di legame familiare tanto sentito anche quando sembra che i figli snobbino i genitori.

Ben diversa è la situazione dei separati dai divorziati e dei loro figli.

Nel primo caso c'è la speranza di un ritorno, c'è spesso l'illusione che il coniuge non colpevole riesce ad infondere nei figli di un ritorno o comunque della sussistenza ancora della famiglia anche se mutilata.

C'è la sensazione di una precarietà e di un vizio nella rottura della famiglia, non la legalizzazione di essa con conseguenze psicologiche particolari.

L'esperienza dei Paesi divorzisti dimostra, e non sto a citare statistiche già da altri riferite, che i divorzi sono percentualmente assai superiori alle separazioni, che essi tendono ad aumentare e non a diminuire, che le filiazioni illegittime aumentano, che i suicidi di divorziati e figli di divorziati crescono in modo impressionante.

La famiglia indissolubile è stata per noi freno al dilagare del male e fonte di sanità morale; essa resta l'aspirazione della maggioranza del popolo italiano.

Il divorzio può sanare legalmente alcune situazioni, ma non le sana nella coscienza del popolo, che considererà sempre i divorziati come dei falliti, colpevoli o vittime.

La procedura del divorzio richiederà spese, assegni al coniuge divorziato, cause per

ottenere il pagamento. Essa sarà possibile al borghese e più difficile all'operaio, servirà a dive e grossi industriali per regolarizzare posizioni d'onorabilità apparente e soprattutto di carattere patrimoniale e successorio.

Il tessuto sociale italiano non chiede il divorzio come misura d'ordine sociale, ma lo respinge, per le sue concezioni morali, per la fede che ha ancora nella famiglia, perchè lo giudica strumento di dissoluzione sociale, perchè sente che solo la famiglia indissolubile è garanzia per i figli e per l'ordinato vivere civile, perchè, infine — ci sia concesso — è ancora profondamente attaccato alla religione cattolica, che fonda la famiglia sul matrimonio sacramento.

Il divorzio per questo è stato ed è estraneo all'ordinamento giuridico italiano sia se consideriamo la tradizione legislativa, sia se lo riferiamo alla legislazione vigente ordinaria e costituzionale.

L'onorevole Salandra nella sua relazione sul disegno di legge Zanardelli del 1902 col quale si tentò di introdurre il divorzio così affermava: « L'istituto del matrimonio, qual è organizzato dal nostro codice sulla base della indissolubilità assoluta, non fu una invenzione del legislatore; fu un ideale trasmessogli dalla coscienza del Paese per una lunga tradizione di secoli. Molti sentimenti popolari si sono di poi trasformati e mutati, ma rimane saldo quello della indissolubilità del vincolo coniugale. Di fronte a questa, per noi incontestabile, verità di fatto, l'intrapresa di contrariare la coscienza pubblica e di sovvertire una forma essenziale dell'istituto, sul quale si adagia la base del nostro ordine sociale, potrebbe giustificarsi solamente se fosse inoppugnabilmente dimostrato che si tratta di effettuare un grande e sincero progresso giuridico non solo, ma anche sociale; di guisa che risultasse imperioso dovere del legislatore imporre un tale progresso al Paese riluttante.

L'obbligo di tale dimostrazione spetta, per necessità logica, giuridica e politica, a chi propugna la riforma legislativa. Noi non crediamo che essa sia stata conseguita; crediamo anzi che, per lo meno, vi siano gravi ragioni di dubitare che l'introduzione del divorzio in Italia riesca pregiudizievole alla felicità e alla moralità del popolo nostro ».

La tradizione giuridica italiana ha sempre respinto il divorzio che per 12 volte si è tentato di introdurre nel diritto italiano.

Il Pisanelli parlando del codice del 1865 affermava che « senza esitanza fu respinto dal codice civile italiano il concetto di divorzio ».

Il Salandra, sopra citato, ricorda che molti ed illustri liberali e giuristi, razionalisti, protestanti, cattolici ed acattolici furono difensori dell'indissolubilità matrimoniale; ed il Borghi aggiungeva che si trattava « di questioni di cui la borghesia si fa scudo per parere liberale e sviare dalle questioni vere che premono la società ».

Così nella relazione per l'approvazione del codice civile vigente si conferma l'esigenza suprema di difendere il principio dell'indissolubilità, principio al quale è informata tutta la disciplina che il nostro codice dà all'importante istituto.

Il concetto di matrimonio e di famiglia stabile e indissolubile che abbiamo delineato ispira tutto l'ordinamento giuridico italiano.

Basti richiamare la diversa posizione dei figli legittimi rispetto agli illegittimi, le norme che regolano la successione, la presenza, l'intervento del pubblico ministero ed il suo potere di appello nelle cause che riguardano la famiglia, l'esistenza dei diritti propri della famiglia.

Altro principio fondamentale del nostro diritto è che il colpevole non può ricevere benefici a causa del suo reato. Il disegno di legge in questione concede la facoltà di chiedere il divorzio anche al coniuge colpevole: l'ergastolano o colui che ha maltrattato la moglie può chiedere lo scioglimento del matrimonio anche contro la volontà del coniuge che ritenesse giusto od utile per sè o per i figli di non giungere alla dissoluzione della famiglia.

La legge prevede la tutela dei figli, ma tale tutela è completamente dimenticata nel caso in esame. Essi fanno parte della famiglia; dal divorzio potranno avere danni incolmabili, ma il legislatore non si preoccupa di concedere al giudice la facoltà di

negare o soprassedere alla concessione del divorzio qualora lo richieda l'evidente interesse dei figli.

La furia di arrivare all'approvazione della legge non ha fatto prevedere idonee disposizioni per assicurare il mantenimento della moglie divorziata e dei figli. È affidata la materia al giudice che può disporre la corresponsione di assegni e di quote di reversibilità di pensione.

Tutto è vago: in qual misura e con quali garanzie? Se il coniuge obbligato si risposa ed ha altri figli come potrà mantenere l'impegno? La quota dovrà variare a seconda della situazione, ma come e quando e attraverso quali procedure e spese, e con quale risultato pratico, in un Paese dove la maggior parte dei cittadini ha redditi bassi?

È un disegno di legge vago, impreciso, equivoco, che parla di casi di scioglimento e poi generalizza lo scioglimento stesso, che contrasta con la lettera e lo spirito del nostro ordinamento giuridico vigente.

La relazione di maggioranza avverte le carenze del disegno di legge e non ha il coraggio di affrontare le modifiche, sapendo che la sua tesi è precaria, respinta per un secolo dal Parlamento italiano, e che gode di una effimera maggioranza che antepone miseri interessi politici ai veri interessi del popolo italiano.

Essa rinvia le carenze maggiori che non può negare a future riforme della legislazione previdenziale o del diritto di famiglia. Logica e serietà imponevano che prima si affrontasse la discussione sulla riforma del diritto di famiglia e sulla legislazione relativa alla sicurezza sociale e solo in quel quadro si promuovesse anche la discussione sullo scioglimento del matrimonio.

Si sarebbe visto il problema in un quadro diverso e si sarebbero almeno ridotti alcuni gravi inconvenienti.

Il disegno di legge, imperfetto e non in armonia con l'ordinamento giuridico vigente, è, a nostro avviso, in contrasto totale con lo spirito e la lettera della Costituzione, che riconosce nella famiglia un istituto originario di diritto naturale, nella quale l'interesse pubblico è prevalente su quello privato.

La superiorità dell'utilità sociale sull'egoismo e l'interesse del singolo è norma costante ispiratrice della Costituzione nella sua struttura generale, confermata in vari articoli quali gli articoli 41 e 42 che regolano l'iniziativa privata e la proprietà privata.

Così la Costituzione tutela, anche contro la volontà dei grandi privati, i diritti dei più deboli, dei minori, degli incapaci, nonchè tutti quei rapporti nei quali la personalità dell'uomo sia in qualche modo coinvolta.

In particolare l'articolo 29 della Costituzione recita: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio », e l'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

La Costituzione riconosce cioè i diritti dell'uomo e della famiglia, come diritti prioritari, antecedenti alla stessa formazione statuale, diritti che hanno una loro autonomia e non solo non possono essere violati, ma anzi devono essere garantiti e protetti attraverso un'azione di solidarietà politica, economica e sociale.

Questa società naturale, questa famiglia non è evidentemente una entità astratta, ma essa trova il suo substrato, la sua base nel tessuto tradizionale della società con i suoi valori morali, sociali, culturali e religiosi.

La famiglia di cui la Costituzione parla, è quella società naturale che si è formata nella storia, nella tradizione, nella coscienza sociale, nei princìpi etici e religiosi che caratterizzano la Nazione italiana, Nazione che ha sempre concepito la famiglia una ed indissolubile, fondata su legami di affetto, di responsabilità, di rapporti sociali ed economici ben precisi.

Il concetto dell'unità ed indissolubilità era presente al costituente quale elemento indispensabile per la costituzione della famiglia secondo la concezione e tradizione del popolo italiano.

Il riconoscimento della famiglia come società naturale era costatazione di fatto, era l'affermazione che non costituisce famiglia la semplice convivenza di due persone di sesso diverso. Era riconoscere che con il contratto di matrimonio non si costitui-

scono solo dei rapporti tra contraenti, che dagli stessi possono per mutuo accordo essere poi modificati o dissolti, ma che si fa sorgere una entità nuova, la famiglia, che ha diritti propri, e che si stabilisce uno *status* personale nuovo di coniugato e di genitore, che acquista una sua validità, che non può essere cancellata dalla libera ed arbitraria volontà delle parti.

E questo avvertirono i costituenti di tutte le parti politiche.

L'onorevole Preti sosteneva che qualora fosse stata accettata la dizione di società naturale essa affermava implicitamente l'indissolubilità del matrimonio, come già avevano rilevato Corsanego, Merlin e La Pira.

E quando venne in discussione l'aggiunta specifica dell'aggettivo « indissolubile » coloro che votarono contro precisarono tutti che non intendevano aprire la strada al divorzio, che non era consentaneo alla tradizione italiana (onorevole Togliatti), lo ritennero pleonastico (onorevole Gullo ed altri) ed inutile ad aggiungersi, come non si aggiungeva l'aggettivo di « una » e cioè di famiglia monogamica.

L'onorevole Badini Confalonieri affermava: « Senza l'indissolubilità del matrimonio non vi è famiglia e senza famiglia manca un pilastro fondamentale alla costruzione dell'edificio statale a cui con la Costituzione tendiamo ».

Come potrebbe esistere questo pilastro se il matrimonio si riduce ad un contratto revocabile dalla volontà delle parti?

La Costituzione ha una serie di norme che proteggono la famiglia ed i figli. È chiaro il carattere di ordinamento pubblico che si dà alla famiglia.

In una società nella quale l'egoismo e l'assolutismo del diritto individuale viene sempre più contenuto in favore della funzione sociale, solo nel rapporto tra i coniugi dovrebbe ora prevalere l'interesse e il capriccio personale a danno del valore e dell'interesse della famiglia.

La Costituzione prevede la prevalenza della famiglia legittima e prevede ovunque la tutela dell'interesse pubblico, di fronte alla volontà dei singoli.

È pertanto contro lo spirito e l'ordinamento generale della Costituzione il disegno di legge in esame, che lascia lo scioglimento del matrimonio alla volontà delle parti, mentre il giudice ne prende solo atto, tanto che il pubblico ministero è escluso da larga parte del procedimento e non può appellare.

Il bene generale, connesso all'unità e stabilità della famiglia, è lasciato così senza alcuna difesa.

L'onorevole Bozzi, nelle « Istituzioni di diritto pubblico » pubblicate nel 1966, afferma che, in base alla Costituzione, la famiglia non è un istituto privato o un contratto nel senso privatistico del termine, ma la cellula primigenia dello Stato, in cui è predominante l'interesse generale connesso con il gruppo familiare anzichè l'interesse dei singoli che ne fanno parte, e precisa che « il carattere di società naturale riconosciuto alla famiglia dalla Costituzione ne limita la potestà di revisione costituzionale, così come la predominanza che nel secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione assume il principio dell'unità familiare, comporta che per legge ordinaria non possa introdursi l'istituto del divorzio fondato sul mero dissenso dei coniugi ».

Le numerose proposte di legge di istituzione del divorzio, sempre cadute nel nostro Parlamento prima e dopo l'approvazione della Costituzione, dimostrano l'estraneità di tale istituto all'ordinamento giuridico del nostro Stato, alla volontà del nostro popolo ed al concetto di famiglia proprio della nostra dottrina giuridica, ed ora sono anche incostituzionali.

Si obietterà che nei casi previsti dal disegno di legge la famiglia non esiste più, per cui non si può difendere quello che è già scomparso.

Si osserva:

1) che la famiglia non è scomparsa nè di diritto nè di fatto perchè si è avuta una separazione o allontanamento di un coniuge;

2) che la possibilità di divorzio è un incentivo a distruggere la famiglia, mentre la permanenza del vincolo è strumento ad una possibile ricomposizione anche parziale;

3) che il giudizio della scomparsa della famiglia non può essere lasciato all'arbitrio egoistico degli sposi in un procedimento pri-

vatistico senza la partecipazione attiva del pubblico ministero e il giudizio discrezionale del giudice;

4) che, infine, stabilito che la famiglia è società naturale, che essa rappresenta un istituto di vasta rilevanza pubblica e sociale non è certo la violazione delle norme fondamentali che la reggono che può annullare l'essenza dell'istituto e la legge non può legittimare e premiare queste violazioni senza contraddire se stessa.

Chi viola i propri doveri verso altri e soprattutto verso un istituto di rilevanza sociale non può essere esonerato dalle proprie responsabilità dall'ordinamento giuridico, che non può neppure consentire all'altra parte di compiere, a propria volta, una violazione dell'ordinamento sociale.

L'ordinamento giuridico italiano è tutto ispirato alla concezione del matrimonio indissolubile.

La non approvazione dell'aggettivo « indissolubile » nell'articolo 29 della Costituzione pertanto è certo una minore garanzia alle tesi che ho esposte, ma non porta alla affermazione contraria, se lo stesso articolo è interpretato rettamente nel suo insieme e nel contesto dell'intera Carta costituzionale e dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

Nella disciplina della famiglia il momento essenziale e primordiale è quello del dovere, non quello della soddisfazione di interessi egoistici.

Questo primato del dovere, nei riguardi della società familiare in specie, informa tut ta la nostra Costituzione ed è suprema ed ardua regola morale di una umanità consapevole.

Il disegno di legge sulla istituzione del divorzio appare pertanto a nostro avviso incostituzionale nell'articolo 1 che affida al giudice una semplice funzione dichiarativa dello scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, perchè in contrasto con lo spirito e la corretta interpretazione degli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione.

Più esplicita e chiara è l'incostituzionalità dell'articolo 2 del disegno di legge che prevede la cessazione degli effetti civili dei matrimoni celebrati secondo il rito religioso cattolico e regolarmente trascritti.

Qui si è di fronte ad una violazione della precisa dizione dell'articolo 7 della Costituzione.

L'articolo 7 della Costituzione afferma infatti che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi e che le modifiche dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

L'articolo 34 del Concordato afferma che « lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio che è base della famiglia dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ».

Senza entrare nel merito della ricezione totale o meno nella Costituzione dei Patti è certo che vi è una « resistenza costituzionale » a modifiche unilaterali dei Patti, che non si è inteso dare valore costituzionale solo al principio del rapporto concordatario, ma si è data una difesa costituzionale ai Patti stessi, precisando che le modifiche, non accettate bilateralmente, vanno introdotte nel nostro sistema giuridico con leggi costituzionali.

Nè può dimenticarsi lo spirito dei Patti che si evince da tutta la trattativa e cioè che la Santa Sede accettava Trattato e Concordato proprio per ottenere il riconoscimento del matrimonio religioso a tutti gli effetti e l'insegnamento religioso.

Non si tratta pertanto di modifiche di particolari, ma proprio di uno dei punti essenziali della trattativa.

Si è asserito anche nella Nota italiana alla Santa Sede che l'articolo 34 del Concordato impone allo Stato italiano di riconoscere gli effetti civili al matrimonio concordatario, mentre la disciplina di tali effetti civili resterebbe di competenza dello Stato italiano.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame non contrasterebbe pertanto col Concordato. Ciò è falso. Infatti l'obbligo e l'impegno di riconoscere gli effetti civili del matrimonio religioso disciplinato dal diritto canonico presuppone in primo luogo di riconoscere

come esistenti i matrimoni concordatari. Con l'articolo 2 lo Stato italiano verrebbe a privare del tutto degli effetti civili un matrimonio che, secondo il diritto canonico, la disciplina del quale si è accettata, è valido ed esistente.

Lo Stato non annulla certo, perchè non ne ha il potere, la validità canonica di quel matrimonio, ma lo rende irrilevante per l'ordinamento giuridico italiano come se quel matrimonio non esistesse o il Concordato non avesse più vigore.

Lo Stato nel riconoscere gli effetti civili al matrimonio religioso volle « ridare all'istituto del matrimonio dignità conforme alla tradizione cattolica del suo popolo », per cui non è pensabile che tale dignità potesse concedersi con un riconoscimento che fosse revocabile unilateralmente.

Con l'articolo 34 non si voleva accogliere solo una questione formale, che il matrimonio cioè si celebrasse solo in Chiesa e dal ministro di culto, ma accettare la sostanza del matrimonio canonico, tanto che le cause di nullità sono state affidate ai tribunali ecclesiastici e solo per la separazione personale è stata consentita la competenza dello Stato. Se era solo « consentita » tale competenza, non si può certo intendere che si lasciasse allo Stato la libertà di sciogliere il vincolo matrimoniale anche se solo agli effetti civili.

Nè può asserirsi pertanto che gli effetti civili restano di competenza dello Stato e quindi tra detti effetti civili può esserci anche lo scioglimento perchè è l'istituto del matrimonio disciplinato dal diritto canonico che è recepito nel nostro ordinamento giuridico, e per esso l'indissolubilità è essenza costitutiva del matrimonio e non effetto.

Non si ha matrimonio disciplinato dal diritto canonico se non si ha l'indissolubilità.

Tale è l'interpretazione costante della maggior parte della giurisprudenza, tale nella relazione del guardasigilli Rocco alla legge di attuazione del Concordato, tale nelle affermazioni di Calamandrei ed altri in sede di Costituente.

Tale tesi è confermata anche dalla diversa disciplina dell'articolo 8 della Costituzione e delle leggi di applicazione del Concordato per i culti ammessi, che restano sotto la disciplina delle leggi dello Stato.

Non si è avuto il coraggio di disporre lo scioglimento del matrimonio concordatario, ma solo di negarne gli effetti civili, senza tener conto che con tale negazione si fa venire meno, per l'ordinamento giuridico italiano, l'istituto del matrimonio disciplinato dal diritto canonico e recepito ormai dall'ordinamento giuridico stesso, anche se resterà in vita il sacramento.

È stato ricordato che durante le trattative preliminari al Concordato il Governo del tempo non accolse di inserire questa frase: « in qualsiasi disposizione concernente il matrimonio lo Stato si impegna a mantenere illeso il principio dell'indissolubilità ».

Ma occorre leggere tutto il testo che diceva: « Il matrimonio celebrato validamente secondo il codice di diritto canonico è riconosciuto dallo Stato senza che sia necessario procedere all'atto civile . . . Per ciò che riguarda gli impedimenti dirimenti e le cause matrimoniali, lo Stato si rimetterà alle disposizioni del codice di diritto canonico. Lo Stato riconosce alla Chiesa la giurisdizione esclusiva nelle cause relative al matrimonio celebrato come sopra . . . In qualsiasi disposizione concernente il matrimonio lo Stato si impegna a mantenere illeso il principio dell'indissolubilità e l'impedimento dell'ordine sacro ».

Di qui emerge senza fallo che quello specifico impegno che si richiedeva allo Stato e che non venne poi calato nell'articolo 34 del Concordato era da riferirsi al matrimonio civile e da intendersi mosso dalla preoccupazione di evitare la disparità tra chi optasse per un tipo e chi optasse per l'altro tipo di matrimonio, nell'ipotesi che in futuro lo Stato intendesse invece piegare eventualmente verso la solubilità del matrimonio civile. Che così sia, risulta chiaro dal fatto che in unico contesto venivano richiesti, come ho letto, il rispetto della indissolubilità e la salvaguardia dell'ordine sacro. Ma sarebbe stato, peggio che superfluo, irragionevole il forgiare una norma di rispetto dell'*ordo sacer*, quale impedimento del matrimonio canonico-concordatario, giacchè l'or-

dine sacro era ed è compreso fra gli impedimenti dirimenti presi in considerazione nel periodo precedente del testo stesso (« Per ciò che riguarda gli impedimenti dirimenti lo Stato si rimetterà alla disposizione del *codex* »).

Con quell'aggiunta, poi abbandonata, risulta dunque chiaro che si sarebbe inteso precludere concordatariamente la solubilità del matrimonio civile stesso (« in qualsiasi disposizione concernente il matrimonio ») ed escludere gli ordinati *in sacris* anche dalle nozze civili; il che ben corrispondeva, per chi lo conobbe, all'austera rigorosa mentalità di Pio XI. Sono dunque soltanto questi relativi al matrimonio civile gli impegni che lo Stato non si assunse.

Così sono state ricordate le leggi razziali. Ebbene anche allora la Santa Sede protestò vigorosamente per il *vulnus* inferto al Concordato.

Ed allora non esistendo l'articolo 7 della Costituzione alla Santa Sede non restava che la protesta per la violazione di un patto internazionale, mentre la magistratura, a parte il clima politico, non poteva sollevare eccezioni di incostituzionalità *ante litteram.*

Sull'argomento è stata richiamata di recente la nostra attenzione con lo scambio di Note tra la Santa Sede e lo Stato italiano; la Nota della Santa Sede del 13 giugno ultimo scorso appare estremamente chiara in merito, mentre superficiale, lacunosa ed imprecisa appare la Nota italiana in data 30 maggio, che ignora la prevalente dottrina e giurisprudenza italiana e che fra l'altro afferma di esprimere un'interpretazione dell'articolo 34 fatta propria dallo Stato italiano e confermata dal voto della Camera dei deputati del 5 ottobre 1967. Tale dizione sorprende perchè il Governo finora si era dichiarato agnostico sulla questione del disegno di legge in esame. Nè risulta che abbia preso una decisione formale sull'interpretazione dell'articolo 34, tenuto anche conto che la maggioranza dei componenti del Governo ha firmato l'ordine del giorno Scalfaro presentato il 26 novembre 1969 alla Camera, che ribadiva l'eccezione di incostituzionalità del disegno di legge.

Così non sembra che sia stato rispettato lo spirito dell'articolo 44 del Concordato il quale chiede che in caso di difformità di interpretazione di articoli del Concordato si svolgano cordiali intese per rimuovere queste difficoltà. A mio avviso non sembra che si siano realizzate delle cordiali intese nè che si sia dimostrato uno spirito valido di incontro con la semplice, secca e scarna presentazione di Note e — se questo risulta esatto — anche con una scarsa volontà di accogliere i chiarimenti che a queste note venivano dati.

Una serena interpretazione invece dell'articolo 34 deve portare a riconoscere che esso non ammette l'istituzione del divorzio per i matrimoni concordatari; la recente sentenza della Corte di cassazione, n. 635, pronunciata il 12 maggio 1970 a sezioni riunite, mentre ferveva il dibattito parlamentare su questo tema, è di una precisione e chiarezza assolute e deve far meditare il Senato e domani la Corte costituzionale. Essa, confermando la costante giurisprudenza del Supremo collegio, precisa che, ai sensi della lettera e dello spirito dell'articolo 34 del Concordato, il matrimonio canonico « è recepito in pieno e completamente in tutta la sua essenza e in tutta la sua regolamentazione; onde le regole dell'assoluta indissolubilità »... Ed ancora: « a siffatta regolamentazione sostanziale si aggiunge quella procedurale e giurisdizionale, per cui è contrario all'ordine pubblico italiano il parlare di scioglimento di quel matrimonio per cause sostanziali non previste dal codice canonico, ma è contrario all'ordine pubblico italiano anche l'ammettere che le cause concernenti il vincolo e quindi la sua esistenza, validità e continuità possano essere sottratte alla giurisdizione ecclesiastica riconosciuta dall'ordinamento italiano come la unica competente, in senso assoluto, in materia ».

Onorevoli colleghi, il significato del matrimonio, il carattere di società naturale della famiglia, la realtà sociale, l'ordinamento e le tradizioni giuridiche italiane, il dettato costituzionale, il Concordato, libero patto internazionale, la coscienza del popolo respingono il divorzio. Non vogliamo pertanto introdurlo per puntiglio politico o per venire incontro a suggestioni od interessi di pochi a danno del bene comune. La famiglia

attraversa senza dubbio una crisi, il rimedio però non è il divorzio, ma in primo luogo un impegno di educatori, genitori e società civile, con l'aiuto di uno Stato illuminato, a curare più responsabilmente e attivamente la formazione di uomini e donne autentici, cioè dotati di una consistente formazione della loro personalità; esseri umani non superficiali, egocentrici, instabili, aggressivi, che conoscono solo i diritti, ma persone capaci di donarsi, di amare, di avere sensibilità sociale, desiderio di elevazione morale e spirituale; « coniugi che amandosi non costituiscano una somma di individui, ma una comunione di esseri personali, nella quale l'uomo e la donna realizzino il libero e mutuo dono di se stessi, si educhino vicendevolmente, crescano insieme in umanità ».

Occorre aumentare la consapevolezza, il senso di responsabilità in uno sforzo di educazione umana integrale. Solo chi è veramente e compiutamente umano sa apprezzare e difendere il matrimonio e la famiglia indissolubile come una profonda ragione di vita che può costare anche sofferenza, ma per cui vale la pena di soffrire. A questa elevazione umana deve concorrere la riforma del diritto di famiglia e un'efficace politica familiare. Certo, non è lo Stato con la sua legislazione che può creare i valori morali, ma esso deve tutelarli.

Noi siamo contrari allo Stato etico, come allo Stato agnostico. Quando si è costituita la comunità familiare della quale lo Stato riconosce i diritti, perciò stesso lo Stato non può ritenersi estraneo al fatto che qualcuno ne minacci l'esistenza e l'esplicazione del diritto di essere e di continuare a prosperare. L'uomo e la donna nell'incontrarsi liberamente nel matrimonio danno vita ad una società umana nella quale l'unione di spirito e di corpo realizza quell'unità dell'essere che è di per sè ragione di stabilità e di indissolubilità. L'unità dell'essere è ben diversa cosa dall'unità nell'agire: si può decidere di cessare di agire insieme; non si può cessare di essere uno, quando questa unità è raggiunta, perchè, mentre nell'agire insieme ciascuna persona conserva la sua individualità, nell'essere uno l'individualità è strettamente integrata in un vitale rapporto comunitario, così che la rottura della comunità non restituisce le persone nella loro integrità, ma monconi di una comunità solo formalmente disciolta, che mantengono i loro obblighi verso la comunità (coniuge, figli) e verso la società nella quale la comunità familiare è inserita.

Certo la forza coesiva della comunità familiare, come ogni valore morale, non si crea per legge, ma questi valori che lo Stato riconosce come tali devono essere tutelati dalla legge, che ha anche un valore positivo e non solo postumo ai fatti, e di essi coercitivo. Di qui è ancora una volta riaffermata la netta diversità tra divorzio e separazione: nella separazione si riafferma il valore della stabilità della famiglia e della sua indissolubilità; non si legalizza la rottura. La separazione è remora, mentre il divorzio è incitamento. La separazione è offesa spesso parziale e temporanea alla famiglia, mentre il divorzio ne è distruzione.

L'esperienza dei Paesi divorzisti dimostra che in essi le separazioni aumentano e non diminuiscono; che i tradimenti e l'infedeltà coniugale, la filiazione illegittima e la corruzione aumentano a dismisura, che la spinta a una concezione della vita egoistica ed edonistica, priva di valori morali, culturali, sociali e spirituali, subisce un accelerato processo di accentuazione. Gli uomini più aperti e pensosi di quei Paesi sentono la gravità della situazione e chiedono da un lato provvedimenti che frenino il moltiplicarsi dei divorzi e dall'altro una politica di protezione della famiglia e di migliore educazione e formazione dei giovani: questo in Inghilterra e negli Stati Uniti come in Russia.

È di poco tempo fa un articolo della « Stampa » di Torino intitolato: « L'URSS dal libero amore alla difesa del matrimonio ». Purtroppo, introdotto il divorzio, è difficile tornare indietro. Un collega chiedeva ieri perchè in Austria il partito cristiano quando ha avuto la maggioranza assoluta non ha abrogato la legge del divorzio. A parte le differenze storiche e sociali tra i vari popoli, questa è la prova di quanto sia difficile tornare indietro quando si imbocchi una strada di dissoluzione familiare e sociale.

Lo stato d'animo generale è senza dubbio di un ritorno indietro in materia di divorzio, per cui noi non combattiamo una battaglia di retroguardia, quando ci opponiamo al divorzio, ma di progresso sociale: una battaglia che chiede la valorizzazione della persona umana responsabile, l'esaltazione dei valori delle società intermedie, il sacrificio dell'egoismo e dell'interesse individuale di fronte all'interesse sociale e generale.

Per questo il nostro accentuato interesse per la riforma del diritto di famiglia e per una coraggiosa politica per la famiglia: una riforma che riaffermi i diritti comunitari della famiglia, la parità tra i coniugi, la prevalente funzione educatrice verso i figli, le esigenze dei figli illegittimi, una revisione completa del diritto successorio e una completa riconsiderazione di talune norme penali, la istituzione del tribunale della famiglia eccetera. Ed insieme una politica positiva che tenga conto della realtà familiare, della preparazione e tutela del matrimonio attraverso i consultori matrimoniali, il riordinamento del lavoro extradomestico della donna, l'assistenza alla famiglia, il salario familiare, le case e i servizi sociali che agevolino i compiti educativi della famiglia, una politica urbanistica e dei trasporti, un'organizzazione pubblica che faccia partecipare la famiglia alle scelte ed alla vita della comunità, una lotta alla pornografia e all'immoralità.

Ci viene obiettato che solo dopo 25 anni ci accorgiamo di questi problemi. Faccio osservare, pur senza disconoscere completamente alcune responsabilità nostre in ritardi ed incertezze, che in questi 25 anni si è dovuto ricostruire il Paese, assicurare il sistema democratico, realizzare un non lieve sviluppo economico e sociale, avviare grandi riforme di struttura; che questi problemi non da ora sono stati sollecitati e che nel settore della scuola, della riforma sanitaria ed assistenziale, dello sviluppo sociale sono stati compiuti passi non modesti; che da parte delle opposizioni ben raramente ci sono stati dati apporti costruttivi in materia; che infine investendo alcuni di questi problemi, princìpi e modi di concepire la vita personale e sociale, nonchè i fondamentali valori umani, le stesse maggioranze avevano talora visioni diverse e preoccupazioni pregiudiziali, che hanno reso difficile la concretizzazione di alcune iniziative; che comunque anche ora resta urgente per tutti l'impegno ad una politica familiare positiva e non a distruggere quello che di ancora valido e di ancora sano la tradizione ci ha conservato.

Onorevoli colleghi, ho cercato di riaffermare quello che per noi è il significato del matrimonio e della famiglia, il dovere dello Stato nei riguardi della famiglia, l'estraneità del divorzio alla realtà sociale italiana ed alla tradizione giuridica, nonchè all'ordinamento giuridico vigente, ordinario e soprattutto costituzionale. Ho accennato alle carenze e contraddittorietà della legge, messe già così bene in evidenza sia nella relazione di minoranza che nei validissimi interventi tenuti ieri dal senatore Torelli ed oggi dal senatore Bettiol. Ho sottolineato i danni del divorzio e l'assenza totale di aspetti positivi. Ho richiamato l'attenzione sulle conseguenze ben diverse tra la separazione dei coniugi ed il divorzio. Ho affermato infine che la nostra difesa della famiglia stabile ed indissolubile non significa un attardarsi su linee arretrate, ma difendere guardando al domani un bene sociale, impegnandoci positivamente ad una riforma del diritto di famiglia e ad un'attiva politica a favore della famiglia.

A chiusura, l'invito a saper uscire da una posizione preconcetta e che non accetta alcun ripensamento e meditazione.

Non è questa una battaglia politica, ma una scelta per una società più umana. Il divorzio non è un diritto di libertà, la quale rappresenta sempre una responsabilità e non consente di danneggiare gli altri innocenti. Se il crollo della famiglia è un danno, il legalizzare questo è una grave colpa sociale, è un incitamento agli altri, è un'offesa agli innocenti.

I popoli pagano amaramente le offese recate alla giustizia, la mancata tutela dei deboli e degli innocenti, i tradimenti alle proprie sane tradizioni, le scelte fatte senza ascoltare le volontà profonde della mag-

gioranza dei propri cittadini. Non è momento di leggerezza o di partito preso. Noi decidiamo su un tema che impegna l'avvenire delle nuove generazioni.

La società in trasformazione, i miti del benessere, la ricerca egoistica del piacere immediato, la mancanza di fede negli ideali e nei valori umani rendono già difficile e pericoloso il cammino delle nuove generazioni. Occorre dare esempi e strumenti legislativi che difendano e diffondano uno spirito di donazione, un impegno sociale di superamento del particolare e di ogni tentazione di disgregazione sociale.

Ai socialisti mi permetto di dire che questa esaltazione dell'egoismo nella vita familiare non è certo scuola per indirizzare in funzione sociale gli egoismi economici e politici.

Ai liberali, ai repubblicani ed ai socialdemocratici, che asseriscono di preoccuparsi per l'avanzare di forze disgregatrici (le quali non riconoscono più i convincimenti secolari, sui quali si fonda la convivenza civile e la democrazia, che pretendono di veder soddisfatti immediatamente i propri personali divisamenti e gli interessi personali o di categoria, che non accettano istituzioni e validità del diritto, che vogliono distruggere la casa senza sapere se e come vorrebbero ricostruirla, che nell'esplosione della forza violenta pensano di trovare la soluzione dei loro problemi e che di fatto respingono ogni forma di programmazione) vogliamo chiedere se questo indulgere alle irrequietezze divorziste è occasione e mezzo di educazione popolare e di maggiore coscienza e responsabilità civile. Chi non accetta una regola ed un sacrificio per la famiglia, ove ragioni ed affetto si intrecciano, tanto meno li accetterà nella più vasta convivenza sociale. Si possono conculcare in un'orgia di settarietà e con una equivoca maggioranza i nostri sentimenti sociali, morali e religiosi, ma il danno cadrà su tutta la società e sarà allora inutile rammaricarsi se gli egoismi si esalteranno e il bene comune subirà altri danni irreparabili. L'uomo è unità morale; non c'è l'uomo politico, l'uomo economico, l'uomo artista, l'uomo che vive la sua privata vita familiare. Il disprezzo del valore sociale della famiglia che gli si insegna e si legalizza oggi genererà disprezzo per gli altri interessi sociali e generali. Abbiamo coscienza con la nostra battaglia di servire il Paese su un piano civile, mossi da considerazioni sociali e di politica generale, e non da ragioni confessionali; per questo siamo contrari al divorzio, sia nei riguardi del matrimonio civile che concordatario. Ma ci sia consentito, per quell'unità dell'uomo che abbiamo sopra riaffermato, di sentire nel nostro animo anche l'impegno quali credenti, che servono i propri fratelli, a far sì che il prevalere del fatto economico e dell'egoismo individuale non riduca tutto al contingente dimenticando l'eterno. Nei momenti tragici della vita il pensiero della famiglia ci ha fatto sperare, lottare, credere. Il Senato faccia sì col suo voto che le nuove generazioni possano trovare nella saldezza, nell'amore e nella fede nella famiglia stabile e indissolubile la forza per ben operare al servizio della società civile per il progresso dell'Italia, anche in questo maestra di civiltà, per un'umanità nuova in pace e in concordia di azioni e di spiriti. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Per lo svolgimento di interpellanze**

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I P O L L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, insieme con i senatori Li Causi, Bufalini, Adamoli e Renda ho presentato un'interpellanza (336) al Ministro dell'interno e al Ministro delle finanze, sulla situazione del cantiere navale di Palermo dove da oltre un mese vi è una serrata promossa dalla direzione e dove quattromila operai sono in piazza, permanentemente. La serrata è illegale, tutte le forze politiche e sindacali l'hanno condannata così come ha fatto l'Assemblea regionale, ma ancora la situazione non

ha avuto nessuno sbocco positivo. Ci troviamo di fronte non ad un padrone normale, ma ad un fatto nuovo e cioè al fatto che l'ex padrone del cantiere navale ha costituito prima di morire un'opera pia a cui ha versato i pacchetti azionari del cantiere e di altre industrie così che quest'opera pia funziona come una specie di *holding*. Naturalmente ha predisposto, con un atto elaborato da valenti giuristi, tutto un sistema secondo cui la stessa direzione del cantiere in effetti amministra l'opera pia essendone allo stesso tempo controllore e controllata: la situazione è pertanto senza sbocco. Questa gente è stata più volte additata al pubblico disprezzo, scusate la parola pesante, per le collusioni avute in venticinque anni con la mafia più sanguinosa di Palermo; si tratta di gente che veramente è allo sbaraglio, ma che allo sbaraglio butta una città e la più grossa industria di Palermo. Infatti 4000 operai e impiegati sono fuori del cantiere e malgrado la solidarietà di tutte le autorità non riescono a rientrarvi e a riprendere il lavoro: infatti c'è una serrata in piena regola proclamata da questa direzione, che ha trovato come unico difensore il partito monarchico perchè tutti gli altri o hanno taciuto o, come hanno fatto gli altri partiti che vanno dalla Democrazia cristiana al Partito comunista, hanno preso posizione contro l'operato dei cantieri navali; poichè l'ente proprietario del pacchetto azionario della società « Cantieri navali riuniti » è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, noi abbiamo presentato questa interpellanza e ne sollecitiamo lo svolgimento.

Ci rendiamo conto, signor Presidente, onorevoli colleghi, che il Senato è impegnato in una discussione con tempi molto stretti; però, siccome l'argomento riguarda operai il cui senso di responsabilità finora ha consentito che un'agitazione così grave non portasse assolutamente a degenerazioni dell'ordine pubblico e poichè ci troviamo davanti ad una situazione che da un momento all'altro può deteriorarsi (ci sono quattromila famiglie senza stipendio, senza lavoro, quindi la situazione è di una certa gravità), pur non volendo togliere un minuto alla discussione in corso sul divorzio nè intendendo chiedere una variazione dei tempi di lavoro stabiliti dal Consiglio di Presidenza e dai capigruppo, io chiederei alla Presidenza del Senato e al Governo di voler riservare anche un'ora o una mezz'ora dei nostri lavori per esaminare questo problema.

Debbo dire che ho appreso con soddisfazione che anche il collega Albanese ed altri colleghi del Gruppo socialista hanno presentato un'interpellanza sulla stessa questione, per cui, è evidente, lo svolgimento dei due documenti dovrebbe essere abbinato. Io pregherei pertanto di trovare il tempo, all'inizio di una seduta o anche a conclusione del dibattito pomeridiano (siamo disposti, data la gravità della situazione, a non badare ad orari; credo che anche il Governo vorrà rendersene conto), per procedere allo svolgimento di queste interpellanze

Soprattutto il Governo trovi la forza per intervenire e venire a darci non solo una risposta formale ai quesiti che noi poniamo nella nostra interpellanza ma l'annuncio di un'azione reale e seria per la risoluzione della vertenza, che ormai si pone in termini di estromissione dell'attuale direzione dai cantieri.

A L B A N E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B A N E S E . Mi sia consentito di aggiungere qualche parola a quanto ha detto il collega Cipolla.

La situazione dei cantieri navali di Palermo è veramente esplosiva. È l'unica industria di un certo peso, di una certa consistenza che c'è a Palermo e vi sono quattromila famiglie che fanno la fame da oltre un mese.

Oltre che una grave situazione d'ordine sociale è una gravissima situazione d'ordine morale e d'ordine contingente, perchè si fa veramente la fame. La gente bivacca a piazza Politeama: ci sono addirittura delle tende. La cittadinanza è tutta solidale con gli operai, ma nessuno provvede a sanare questo stato veramente vergognoso e indegno di una società civile. I padroni, gli amministratori del cantiere che dovrebbero perseguire fina-

lità istituzionali molto nobili (pare che le somme guadagnate dal cantiere debbano essere devolute per la lotta ai tumori) sono nelle stesso tempo controllori e controllati. Non si sa dove vadano a finire i ricavi, quali rivoli o canali segreti seguano per essere dispersi o utilizzati in maniera diversa da quelli che sono i fini istituzionali.

Pertanto, stante la gravità della situazione, desidererei, associandomi a quanto ha detto qui il senatore Cipolla, chiedere una trattazione, per quanto possibile, rapida ed esauriente dell'argomento, che è contenuto anche in una mia interpellanza (337), senza tuttavia distogliere l'attività del nostro consesso dall'importantissimo problema del divorzio che stiamo trattando.

P R E S I D E N T E . Assicuro i senatori Cipolla ed Albanese che la Presidenza si renderà interprete presso il Governo delle loro sollecitazioni e nello stesso tempo prego l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia di far presente ai Ministri competenti la richiesta testè avanzata.

**Annunzio di interpellanze**

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario*:

ALBANESE. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in ordine alla grave situazione venutasi a creare a Palermo per l'ingiustificata ed illegale serrata del locale Cantiere navale.

La serrata è da considerarsi un'azione di rappresaglia della direzione del cantiere contro l'agitazione dei soli impiegati e tecnici che coinvolge e danneggia i 3.500 operai e l'economia cittadina, creando una situazione di grave disagio e, sotto certi aspetti, esplosiva per l'ordine pubblico.

Si vuole pertanto conoscere:

*a*) dal Ministro dell'interno, quali somme sono state devolute dalla società « Cantieri navali riuniti » alla fondazione « Maria Piaggio Casarsa », proprietaria del pacchetto azionario, per la realizzazione dei fini istituzionali, come sono state utilizzate e qual è l'attuale situazione patrimoniale della fondazione;

*b*) dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle finanze, se non ritengano necessaria ed utile la nomina di un commissario governativo per indagare sull'attività della fondazione « Maria Piaggio Casarsa » in relazione ai compiti istituzionali ed alla conduzione dell'azienda, nonchè in ordine ad eventuali evasioni di tributi, possibili dietro il paravento della fondazione. (interp. - 337)

**Annunzio di interrogazioni**

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario*:

PICARDO. — *Al Ministro della sanità.* — In considerazione della grave situazione venutasi a creare negli ospedali, col protrarsi degli scioperi dei primari, aiuti ed assistenti, si chiede di conoscere quali iniziative intende adottare per superare tale grave stato di disagio degli ammalati e dei sanitari ospedalieri. (int. or. - 1696)

PICARDO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

per quali motivi la presidenza nazionale del CONI ha escluso dai suoi contributi in favore delle società sportive siciliane per la realizzazione di nuovi impianti sportivi, con particolare riguardo ai centri minori per l'esercizio dello sport individuale più popolare e di pratica accessibile, la sola provincia di Caltanissetta;

quali iniziative intende prendere nell'interesse delle attrezzature sportive della provincia di Caltanissetta. (int. or. - 1697)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Con riferimento al-

la conferenza-stampa tenuta dal capo di Gabinetto, dottor Palumbo, e dal capo della squadra politica, dottor Allegra, della Questura di Milano, il 24 giugno 1970, in merito ad esecuzioni di ordini dell'autorità giudiziaria, in particolare del sostituto procuratore dottor Riccardelli, e precisamente di ordini di cattura e di perquisizioni domiciliari, i primi nei confronti di 9 giovani, i secondi nei confronti di 22 domicili di giovani, l'interrogante chiede di conoscere se l'opera della polizia in esecuzione di atti istruttori possa essere oggetto di una conferenza-stampa che implica che siano rese pubbliche notizie riflettenti atti istruttori come tali coperti dal segreto.

Per sapere, altresì, se non ritengano che i predetti funzionari abbiano violato, oltre le più elementari norme di correttezza, precise norme del codice penale, tanto più, si aggiunga, che gli ordini di cattura emessi dall'autorità giudiziaria hanno fondamento unicamente in pretesi riconoscimenti di agenti di pubblica sicurezza, cioè praticamente di quelle forze di cui i funzionari suddetti sono l'espressione gerarchica e funzionale. (int. or. - 1698)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento:

all'azione di una banda armata, formata da elementi del movimento studentesco, con caschi, fazzoletti al viso e stivali, spranghe di ferro, leve, bastoni ed altri oggetti da considerarsi vere e proprie armi, che ha attraversato Milano, in formazione, irrompendo poi in Corso Monforte, che ha distrutto un bar esistente al n. 13, ferito alcuni giovani, commesso atti di violenza e reati contro la proprietà, danneggiando un'automobile posteggiata in Piazzetta Giordano, su complice indicazione di elementi della redazione del settimanale « L'Espresso », avvenuta alcuni giorni or sono;

all'inerzia delle forze di polizia, informate anche da un appostamento di agenti, che hanno assistito ai fatti su una camionetta stazionante *in loco,* agenti poi travolti dalla banda armata al ritorno dell'operazione, con conseguente ferimento di uno di essi, di un privato e di un vigile accorso;

al fatto che la polizia è intervenuta dopo 32 minuti dal termine delle operazioni;

poichè non è concepibile che non si fosse avuto sentore dell'azione, decisa nella centrale di Via Festa del Perdono, e poichè i funzionari di pubblica sicurezza non hanno tenuto conto della flagranza e della quasi flagranza, nonchè di precise denuncie sporte verbalmente e per iscritto dalle vittime dell'aggressione, limitandosi ad interrogare dopo due giorni i singoli responsabili, solo perchè denunciati,

l'interrogante chiede di conoscere se sia concepibile l'inerzia totale delle autorità cui è affidato l'ordine pubblico dinanzi a simili atti, a fronte della epidermica sensibilità degli stessi funzionari di pubblica sicurezza nei confronti di giovani del Movimento sociale italiano solo perchè impugnano la bandiera tricolore invece di insegne anarchiche o maoiste o di bandiere rosse di varia estrazione.

Per sapere, infine, se non ritengano di inviare un ispettore che riferisca al Ministro sullo stato dell'ordine pubblico, falsato da continue, pesanti e particolareggiate denuncie contro giovani caricati sanguinosamente con manganelli, cinghie, candelotti lacrimogeni sparati con alzo zero e da azioni di cui il vice questore Vittoria si è reso responsabile in più occasioni. (int. or. - 1699)

NENCIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Con riferimento al provvedimento con cui il sindaco di Bologna, con il complice silenzio delle centrali democratiche dalla protesta facile, coprendosi di ridicolo, ha inteso impedire ad un partito politico, che gli elettori hanno premiato con suffragi elettorali, di tenere pubbliche manifestazioni, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro abbia preso per ricondurre, oltre che alla correttezza politica ed amministrativa, al rispetto della Costituzione della Repubblica il presuntuoso Raskolnikov emiliano. (int. or. - 1700)

NENCIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alla situazione dell'ordine pubblico in Milano, dove è possibile a qualche centinaio di elementi del movimento studentesco occupare piazze, impugnando, oltre che bandiere di partito, anche spranghe di ferro e bastoni e tenendo in evidenza borse con bottiglie, sassi ed altri oggetti contundenti, dove è possibile a bande armate percorrere la provincia ed impadronirsi per ore e ore di popolose città, come Sesto S. Giovanni, Monza e Cusano Milanino, per impedire comizi del Movimento sociale italiano, l'interrogante chiede di conoscere che cosa ne abbia fatto il questore di Milano dei rinforzi richiesti ed ottenuti per lasciare poi la città e la provincia in balìa di centrali anarchiche, maoiste e comuniste, di cui conosce le sedi, le intenzioni, le attività ed i depositi di armi, proprie ed improprie. (int. or. - 1701)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento all'arresto, avvenuto il 24 maggio 1970, dello studente Mariano Maurizio, assertivamente in flagrante, per reato di resistenza e violenza contro la forza pubblica, fatto che il prevenuto nega;

poichè il Mariano, arrivato al carcere con ematomi ed escoriazioni per tutto il corpo, ha chiesto, invano, di essere sottoposto a visita medica per l'accertamento delle contusioni e delle lesioni, accusando anche la sospetta frattura di un dito pollice, e dato che non è riuscito ad ottenere tale visita malgrado che la domanda fosse rivolta anche al vice direttore del carcere dal difensore,

l'interrogante chiede di conoscere se ritengano il fatto in armonia con i diritti della persona umana, con i diritti della difesa e soprattutto con i doveri dei direttori degli stabilimenti di pena, i quali non possono disattendere, adducendo motivi di regolamento, richieste dei detenuti, particolarmente di quelli in custodia preventiva, cioè quando, per norma costituzionale, il detenuto deve ritenersi innocente. (int. or. - 1702)

PINTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per la normalizzazione del servizio di assistenza medica negli ospedali italiani.

È noto che da alcune settimane i medici ospedalieri sono in agitazione con scioperi articolati che provocano notevoli difficoltà per la funzionalità degli ospedali ed una sospensione di fatto dell'erogazione delle cure di elezione, con gravissimo disagio per i pazienti.

I medici ospedalieri reclamano l'applicazione dell'accorlo sindacale intervenuto fra l'associazione di categoria, l'ANAO, e le amministrazioni ospedaliere rappresentate dalla FIARO, accordo che prevede nuove tabelle di stipendi per i medici ospedalieri con decorrenza dal 1° gennaio 1970. Perchè l'accordo possa avere validità e pratica applicazione è necessario che venga abrogata la norma che prevede la corresponsione dei compensi fissi mutualistici ai medici ospedalieri. Sono state date ampie assicurazioni agli interessati, in varie occasioni, per un provvedimento in tal senso, ma non ancora è stato provveduto.

L'interrogante ritiene, pertanto, che sia necessario provvedere al più presto, meglio con un decreto-legge, in modo da evitare che gli ammalati subiscano ancora danni in conseguenza di una tale situazione, e ritiene, altresì, che tutto il problema dell'assistenza sanitaria debba essere esaminato al più presto, in una visione globale, ad evitare che tali gravi inconvenienti abbiano a ripetersi per l'avvenire. (int. or. - 1703)

CARUCCI, ANTONINI, LUSOLI, SEMA, BERA, DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

le valutazioni che hanno consigliato la nomina del generale Giglio a comandante della Zona militare Nord-Est;

se è stato tenuto conto del fatto che il suddetto generale è stato sotto inchiesta per aver dichiarato che avrebbe fatto intervenire unità delle Forze armate contro gli operai in sciopero del Cantiere di Palermo e per avere autorizzato esercitazioni a fuoco

con armi da guerra da parte di fascisti in poligoni di tiro delle Forze armate in provincia di Palermo;

se tale nomina è collegata alle note vicende del comunicato, autentico o falso, del Consiglio atlantico reso noto il 30 maggio 1970. (int. or. - 1704)

ORLANDI, DEL PACE, ARGIROFFI, MANENTI, MINELLA MOLINARI Angiola, RENDA, GUANTI, DE FALCO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le misure prese o che intende prendere per rifondere le amministrazioni ospedaliere delle somme da esse già erogate, in base alla circolare numero 184, con i fondi incamerati dalla cassa conguaglio, sulla trattenuta del 29 per cento effettuata dal 1967 sui compensi fissi mutualistici.

L'urgenza di pronte ed adeguate misure, per quanto richiesto, è determinata:

1) dalla fallimentare situazione finanziaria delle amministrazioni ospedaliere;

2) dal danno notevole ed ingiustificato subìto in questi anni dalle amministrazioni ospedaliere, che sono costrette a ricorrere ad anticipazioni di cassa, pagando il denaro oltre l'8 per cento;

3) da una situazione assurda ed immorale di spreco di denaro pubblico che vede l'accumulo, in 3 anni, di circa 28 miliardi di lire presso la cassa conguaglio, depositati in qualche banca al 5 per cento, mentre forse le amministrazioni ospedaliere lo stesso denaro lo pagano oltre l'8 per cento.

Gli interroganti chiedono, inoltre, che venga presentato al Parlamento un rendiconto dettagliato sulla situazione della cassa conguaglio. (int. or. - 1705)

SPIGAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è al corrente del fatto che presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma, senza alcun preavviso e motivazione, non è stata tenuta la maggior parte degli esami programmati per la sessione estiva, attualmente in corso, non essendosi presentati i docenti nelle date e nelle ore stabilite per gli esami stessi.

Per sapere, quindi, se non ritiene, considerato il gravissimo disagio ed il profondo malcontento suscitato nella grande maggioranza degli studenti (un folto gruppo dei quali ha proceduto alla denuncia alla Magistratura dei professori per omissione di atti d'ufficio) per il mancato espletamento degli esami e per l'incertezza circa la possibilità che le prove in questione possano aver luogo e si svolgano secondo le modalità previste dalle norme di legge in vigore, di intervenire tempestivamente e con la necessaria fermezza perchè tale situazione si normalizzi al più presto con la ripresa degli esami e con lo svolgimento degli stessi secondo le normali procedure, contestate (a quanto sembra) da un'esigua minoranza di studenti della predetta facoltà. (int. or. - 1706)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

FUSI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza dei criteri restrittivi che vengono adottati nell'applicazione dell'articolo 5 della legge n. 316 del 12 marzo 1968. Infatti, varie commissioni provinciali per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio, escludono dall'iscrizione i viaggiatori ed i piazzisti sprovvisti di lettera di incarico.

Tale problema ebbe ampia discussione presso la 9ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 febbraio 1968, e dagli atti parlamentari risulta che l'onorevole Andreotti, Ministro del tempo, concordò con l'interpretazione relativa all'inclusione nei ruoli dei viaggiatori e dei piazzisti non in possesso di lettera di incarico, rimandando alle norme di attuazione la formulazione definitiva a cui avrebbero dovuto attenersi le commissioni provinciali.

In considerazione delle divergenze di interpretazione dell'articolo 5, che vengono manifestandosi tra le varie commissioni provinciali, e del grave danno che ne deriva per

numerosi lavoratori che vengono esclusi dall'albo degli agenti e dei rappresentanti di commercio, nonostante esercitino da anni tale attività, l'interrogante chiede di conoscere:

*a*) se il Ministro non ritiene opportuno dare immediate disposizioni a tutte le commissioni provinciali per una corretta applicazione dell'articolo 5 della legge n. 316, sulla base della volontà espressa dal legislatore, onde ovviare alle gravi conseguenze negative per una vasta ed importante categoria di lavoratori;

*b*) se è stata costituita e quale attività svolge la commissione centrale per l'esame degli eventuali ricorsi. (int. scr. - 3753)

PAUSELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che alcuni ospedali che gestiscono nel loro interno il centro oncologico affidano il servizio di citologia al detto centro, non riservandolo al servizio di anatomia patologica, come è chiaramente espresso nell'articolo 21 della legge n. 128 del 27 marzo 1969, l'interrogante si rivolge al Ministro perchè voglia fornire un'esauriente, obiettiva interpretazione del suddetto articolo 21 e, conseguentemente, solleciti gli uffici sanitari periferici sulla necessità del rispetto della legge da parte delle amministrazioni ospedaliere. (int. scr. - 3754)

**Ordine del giorno**
**per la seduta di venerdì 26 giugno 1970**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 26 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (*ore 20,30*).

---

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari